Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 10 febbraio 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

Questa mattina 10 febbraio, alle ore 5,31, ha cessato di vivere il Sommo Pontefice PIO XI (Achille Ratti).

Il Governo ha dato precise disposizioni perchè sia strettamente osservato l'articolo 21 del Trattato Lateranense 11 febbraio 1929-VII, cui venne data esecuzione con legge 29 maggio 1929-VII, n. 810, ed in particolare sia garantita la completa libertà dei Cardinali e non siano, nel territorio italiano, commessi atti che comunque possano turbare le adunanze del Conclave.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1938

1939

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 34 DEL 10 FEBBRAIO 1939-XVII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 5: **Municipio di Vernio (Firenze):** Obbligazioni sorteggiate nella 13ª estrazione del 1° gennaio 1939-XVII. — **Circolo canottieri Diadora, in Zara:** Obbligazioni sorteggiate per il rimborso. — **Società anonima cartiera del Rapido, in Sora:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1939-XVII. — **Municipio di Genova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 25 gennaio 1939-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima dell'Acqua Pia antica Marcia, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 25 gennaio 1939-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima nazionale di ferrovie e tramvie, in Roma:** Errata-corrige. — **Cassa di risparmio di Gorizia - Credito fondiario:** Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate il 1° febbraio 1939-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Firenze:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1939-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma di Credito fondiario, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1939-XVII. — **Banca d'Italia - Credito fondiario già della Banca nazionale del Regno d'Italia (in liquidazione):** Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° febbraio 1939-XVII. — **Istituto di credito fondiario dell'Istria (in liquidazione), in Pola:** Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate il 1° febbraio 1939-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° e 2 febbraio 1939-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Istituto di San Paolo di Torino:** Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate il 1° e 2 febbraio 1939-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 dicembre 1938-XVII, n. 2136.

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 marzo 1938-XVI, n. 521, concernente il riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 21 marzo 1938-XVI, n. 521, concernente il riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI

REGIO DECRETO-LEGGE 18 novembre 1938-XVII, n. 2137.

Proroga per l'anno 1939 delle norme sull'applicazione dei contributi sindacali di cui al R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 262.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduto il R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484;
Veduta la legge 18 giugno 1931, n. 856;
Veduto il R. decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1579;
Veduto il R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 262;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare per il 1939 le norme adottate col R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 262, per l'applicazione dei contributi sindacali nel 1938;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per le corporazioni è autorizzato a determinare per l'anno 1939 la misura ed eventualmente le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi sindacali obbligatori. La misura di tali contributi non potrà essere superiore alle quote stabilite per l'anno 1938.

Il Ministro per le corporazioni è autorizzato inoltre a dettare norme per il riparto dell'ammontare dei contributi sindacali, limitando, ove lo ritenga necessario, il prelievo delle somme per gli impieghi di cui all'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 856, ad una misura non superiore alla media delle somme prelevate per gli stessi scopi nel triennio 1935-1936-1937.

Art. 2.

L'applicazione del R. decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1579, concernente il finanziamento dell'Ente nazionale fascista della cooperazione è prorogata fino al 31 dicembre 1939.

La misura dell'aumento dei contributi sindacali obbligatori, autorizzata dall'art. 1 del Regio decreto-legge stesso, sarà determinata dal Ministro per le corporazioni in una quota non superiore a quella stabilita per l'anno 1938.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI — BENNI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, foglio 29. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 28 novembre 1938-XVII, n. 2138.

Unificazione e semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la maternità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e per la corresponsione degli assegni familiari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere alla unificazione e semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per la previdenza sociale, per gli infortuni sul lavoro e per gli assegni familiari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° luglio 1939 i contributi che gli agricoltori ed i lavoratori dell'agricoltura sono tenuti a corrispondere per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la maternità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura e per la corresponsione degli assegni familiari, sono stabiliti sulla base dell'impiego di mano d'opera per ogni azienda agricola.

Dalla stessa data i criteri d'imposizione dei contributi, che per i titoli sopra cennati e per la disoccupazione involontaria vengono corrisposti per i dirigenti e per gli impiegati di aziende agricole. saranno determinati con Regio decreto su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per l'agricoltura e foreste, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

La misura dei contributi di cui ai precedenti comma è annualmente determinata con Regio decreto, ai sensi dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per le corporazioni di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per l'agricoltura e foreste. I contributi stessi sono riscossi, a mezzo ruoli, dagli esattori delle imposte dirette nei termini e con la procedura privilegiata stabilita per l'esazione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso per i contributi dovuti alle associazioni professionali e per quelli relativi all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura e senza detto obbligo, ove non esistono speciali convenzioni con la Federazione nazionale fascista dei servizi tributari, per gli altri contributi.

Con Regi decreti, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1916, n. 100, su proposta del Ministro per le corporazioni, saranno determinate le modalità di accertamento dei contributi e del loro riparto tra gli enti interessati, e, di concerto col Ministro per le finanze, le modalità per la riscossione dei contributi stessi e per il loro versamento.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — ROSSONI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 31. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1938-XVII, n. 2139.

Norme per il segnalamento visivo dei velocipedi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 50 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, il quale detta disposizioni per il segnalamento visivo ed acustico dei velocipedi;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dettare nell'interesse della pubblica incolumità, nuove norme relative alla segnalazione visiva dei velocipedi;

Udito il Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per la guerra, per la marina, per l aeronautica, per le corporazioni, per le comunicazioni, per le finanze, per la giustizia, per l'agricoltura e foreste e per la coltura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto ogni velocipede in circolazione deve essere sempre munito:

anteriormente di un fanale a luce gialla;

posteriormente, di un parafango, che in tutta la parte retrostante al sellino abbia la superficie esterna bianca, e di un dispositivo catarifrangente rosso collocato in posizione verticale sul parafango 20 centimetri dietro la verticale passante per il mozzo della ruota.

E' consentito l'uso contemporaneo di un fanale posteriore a luce rossa e del dispositivo catarifrangente rosso. In tal caso detto fanale a luce rossa va collocato in modo che il dispositivo catarifrangente non risulti menomamente occultato.

Nelle ore e nei casi in cui è obbligatoria l'accensione dei fanali a termine dell'art. 41 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, il velocipede deve essere condotto a mano se il fanale anteriore non sia in grado di funzionare.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire venticinque a lire duecento.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente non si applicano ai velocipedi di proprietà delle Amministrazioni militari quando sono usati da militari inquadrati in reparto.

I reparti militari che usano, da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, velocipedi di proprietà delle Amministrazioni militari dovranno avere il velocipede di testa e quello di coda muniti rispettivamente di un fanale anteriore a luce gialla e di un dispositivo catarifrangente rosso.

Anche per i reparti militari marcianti di notte è consentito, in aggiunta al catarifrangente, l'uso del fanale posteriore a luce rossa, nel modo indicato all'art. 1.

Art. 3.

Per i partecipanti a gare ciclistiche su strade aperte al pubblico traffico regolarmente autorizzate ed organizzate dalle autorità competenti è ammesso l'uso di velocipedi non provvisti di parafango e degli apparecchi luminosi o catarifrangenti indicati nell'art. 1 del presente decreto, soltanto durante le gare e semprechè esse si svolgano di giorno.

Art. 4.

Dopo sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto i fabbricanti. i negozianti e noleggiatori di velocipedi non possono vendere o noleggiare alcun velocipede se non sia provvisto in modo stabile degli apparecchi e del parafango indicati nel precedente art. 1.

E' fatto eccezione per i velocipedi da vendersi alle Amministrazioni militari e per quelli consegnati dalle fabbriche ai negozianti di velocipedi i quali si assumano l'obbligo di munire i velocipedi stessi dei citati apparecchi e del parafango.

Il fabbricante, il venditore o noleggiatore di velocipedi che contravviene alle presenti disposizioni, è punito con l'ammenda da lire cento a lire cinquecento.

Art. 5.

Il fanale a luce gialla di cui all'art. 1 del presente decreto deve avere un diametro speculare di millimetri sessantacinque ed una intensità luminosa tale da essere visibile almeno alla distanza di metri 50. Deve essere applicato davanti al manubrio del velocipede, oppure al lato sinistro del mozzo della ruota anteriore qualora sul davanti del velocipede siano collocate cose ingombranti.

Il catarifrangente rosso di cui all'art. 1 del presente decreto deve avere le caratteristiche indicate nel n. 9 delle norme approvate col decreto interministeriale 30 maggio 1936-XIV, deve essere di forma circolare ed avere una superficie riflettente variabile da 20 a 25 centimetri quadrati.

Ogni catarifrangente deve portare impressi nella parte posteriore gli estremi di approvazione del Circolo ferroviario di ispezione di Milano.

Il parafango di cui all'art. 1 del presente decreto deve coprire la parte posteriore della ruota fino all'altezza del mozzo.

La corda che sottende la sezione retta traversale del parafango posteriore deve essere non inferiore a centimetri sei.

Art. 6.

Nulla è innovato a quanto stabilisce l'art. 50 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, circa il segnalamento acustico dei velocipedi.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento nazionale per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — CIANO — LANTINI — BENNI — DI REVEL — SOLMI — ROSSONI — ALFIERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 23. — MANCINI

REGIO DECRETO 5 dicembre 1938-XVII, n. 2140.

Approvazione del regolamento per l'applicazione del R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1433, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 242, relativo alla istituzione del ruolo degli ufficiali e della Forza in congedo della Milizia nazionale forestale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1433 (convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV n. 242) relativo alla istituzione del ruolo degli ufficiali e della Forza in congedo della Milizia nazionale forestale;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, dal Ministro per le finanze e dal Ministro per la guerra, per l'applicazione del R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1433 (convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 242) relativo all'istituzione del ruolo degli ufficiali e della Forza in congedo della Milizia nazionale forestale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 17. — MANCINI

Regolamento al R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1433 (convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 242) che istituisce il ruolo degli ufficiali e della Forza in congedo della Milizia nazionale forestale.

TITOLO I.

STATO E AVANZAMENTO DEL PERSONALE IN CONGEDO

CAPO I.

Art. 1.

Il personale della Forza in congedo della Milizia nazionale forestale quando presti servizio è soggetto alle leggi e ai regolamenti vigenti per il personale in servizio permanente effettivo della M. N. F. in quanto gli siano applicabili.

Art. 2.

Per l'accertamento delle infermità, lesioni e ferite riportate durante il periodo di richiamo e dipendenti da causa di servizio valgono le norme di cui alla legge 11 marzo 1926, n. 416, e relativo regolamento.

CAPO II.

UFFICIALI.

Disposizioni generali.

Art. 3.

Il ruolo degli ufficiali in congedo della Milizia nazionale forestale è costituito come segue:

a) ufficiali di complemento;
b) ufficiali della posizione ausiliaria;
c) ufficiali del congedo provvisorio;
d) ufficiali della riserva.

Art. 4.

Il grado è conferito con decreto Reale ed è indipendente dall'impiego.

Non sono concessi gradi onorari.

Art. 5.

Salvo i casi ammessi per legge, o di speciale autorizzazione Sovrana, non può dimettersi dal grado l'ufficiale che non abbia compiuto il 55° anno di età.

L'ufficiale provvisto di pensione vitalizia per servizio militare, non può dimettersi dal grado finchè conservi l'attitudine al servizio di riserva o non abbia raggiunto il limite di età stabilito per detto servizio dall'art. 28 del presente regolamento.

Art. 6.

L'ufficiale che cessa dal servizio permanente, purchè non sia stato trasferito in altri ruoli militari dell'Amministrazione dello Stato, nel qual caso non fa più parte della M. N. F., viene iscritto, col suo grado e con la sua anzianità, nel ruolo degli ufficiali in congedo che gli compete, o collocato in congedo assoluto.

Art. 7.

L'ufficiale in congedo, finchè conserva obblighi di servizio, può trovarsi:

a) in servizio temporaneo;
b) in congedo.

Art. 8.

L'ufficiale in congedo è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado ed alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti per gli ufficiali in congedo del Regio esercito.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, su proposta del Comando centrale della M. N. F., può collocare a riposo con inscrizione, se idonei, nella riserva, per motivi disciplinari o per motivi di salute, gli ufficiali in ausiliaria prima del compimento del periodo di permanenza in ausiliaria. Il provvedimento sarà adottato con decreto Reale.

Art. 9.

L'ufficiale in congedo può essere richiamato in servizio temporaneo a domanda, con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata. Detto richiamo viene disposto con decreto Ministeriale su proposta del Comando centrale della M. N. F. previo assenso del Ministro per le finanze, nel caso di richiamo con assegni. All'ufficiale in congedo sono applicabili le disposizioni del R. decreto-legge 1° giugno 1933, n. 592, convertito nella legge 27 dicembre 1933, n. 1837.

Art. 10.

L'ufficiale in congedo che, prima di avere raggiunto il limite di età stabilito, sia riconosciuto permanentemente inabile a qualunque servizio militare viene collocato in congedo assoluto.

Art. 11.

All'ufficiale in congedo può essere inflitta la sospensione dal grado, la quale è regolata dalle stesse norme, in quanto applicabili, stabilite per gli ufficiali in s.p.e. della M. N. F. per la sospensione dall'impiego.

All'ufficiale in congedo, ancora obbligato a servizio militare che senza giustificato motivo non obbedisca alla chiamata in servizio a scopo d'istruzione o non si presenti entro otto giorni dalla data stabilita nella chiamata si applicano le disposizioni vigenti per il Regio esercito.

Degli ufficiali di complemento.

Art. 12.

L'organico per la costituzione del ruolo degli ufficiali di complemento di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1433, è il seguente:

Ufficiali superiori	n. 60	n. 350
Centurioni	» 100	
Capimanipolo / Sottocapimanipolo	» 190	

Ove esigenze della M. N. F. lo impongano, tale organico potrà essere suscettibile di modificazioni, di volta in volta stabilite dal Ministro per l'agricoltura e foreste di concerto con i Ministri per le finanze e per la guerra.

Art. 13.

Per gli ufficiali in s.p.e. della M. N. F. dimissionari, esonerati o dispensati da trasferire nei ruoli di complemento, i Comandi di legione o di Coorte autonoma, delle Scuole o del Reparto stato maggiore, dai quali dipendeva l'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio, faranno pervenire motivata proposta per l'iscrizione nei ruoli di complemento, pronunciandosi anche sulle attitudini tecnico-professionali se trattasi di ufficiali di grado inferiore a quello dei comandanti dei Reparti suddetti.

Art. 14.

Potranno aspirare alla nomina a sottocapomanipolo i marescialli e brigadieri della M. N. F. aventi i requisiti richiesti dall'art. 3 del R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1433, comma 2°, e che oltre a superare l'esperimento pratico di cui allo stesso articolo, si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento del Regio esercito;

2° abiano appartenuto col grado di ufficiale in altre Forze armate dello Stato;

3° abbiano superato con esito favorevole l'esame di cultura generale di cui si fa cenno all'art. 3 comma 2° della legge.

Art. 15.

I sottufficiali aspiranti alla nomina a ufficiale di complemento dovranno presentare domanda ai Comandi di legione o di coorte autonoma aventi giurisdizione sulla località in cui essi risiedono.

La domanda corredata del parere e delle informazioni dei predetti Comandi verrà inoltrata al Comando centrale della M. N. F. che potrà respingerla a suo giudizio insindacabile.

Art. 16.

La Commissione d'esame per la nomina dei sottufficiali della M. N. F. a sottocapomanipolo di complemento è composta da tre ufficiali, e viene nominata con decreto Ministeriale su proposta del Comando centrale della M. N. F. Nel decreto verrà fissata la sede di esame, il programma dello esperimento pratico nonchè il programma per l'esame di cultura generale.

Art. 17.

Gli ufficiali di complemento del Regio esercito, laureati in scienze forestali (ivi compresi anche i provenienti dal Regio istituto forestale di Vallombrosa), in agraria o in ingegneria da trasferire nei ruoli di complemento della M. N. F. verranno segnalati di volta in volta dal Comando centrale della Milizia nazionale forestale al Ministero della guerra, il quale provvederà alla cancellazione di essi dai ruoli del Regio esercito.

Ai suddetti ufficiali verrà attribuito il grado corrispondente a quello che essi rivestivano nel Regio esercito all'atto del passaggio nei ruoli della M. N. F.

Non potranno essere passati nei ruoli degli ufficiali di complemento della M. N. F., ufficiali di complemento del Regio esercito di grado superiore a quello di maggiore.

Art. 18.

Gli ufficiali di complemento:

a) Sono assegnati ai servizi dell'Esercito operante:

se subalterni dal quarantunesimo fino al quarantottesimo anno di età compreso;

se centurioni dal quarantaseiesimo fino al cinquantaduesimo anno di età compreso;

se seniori e primi seniori dal cinquantunesimo fino al cinquantaseiesimo anno di età compreso.

L'ufficiale appartenente ai servizi dell'Esercito operante vi rimane assegnato anche se promosso.

b) Sono assegnati ai servizi territoriali:

se subalterni dal quarantanovesimo al cinquantacinquesimo anno di età compreso;

se centurioni dal cinquantatreesimo al cinquataseiesimo anno di età compreso;

se seniori o primi seniori dal cinquantasettesimo al cinquantottesimo anno di età compreso.

E' in facoltà del Comando centrale della Milizia nazionale forestale di impiegare nei servizi dell'Esercito operante anche ufficiali assegnati ai servizi territoriali.

Art. 19.

Salvo che non sia altrimenti disposto da norme speciali, l'ufficiale di complemento ha, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio:

a) prestare il servizio di prima nomina nella M. N. F. di durata non superiore a mesi due;

b) rispondere alle chiamate per speciali esigenze o per soddisfare a particolari condizioni, in altre circostanze;

c) frequentare i corsi d'istruzione eventualmente prescritti.

Art. 20.

Le chiamate collettive in servizio temporaneo, previste dall'articolo precedente, ed il successivo ricollocamento in congedo hanno luogo con determinazione ministeriale.

Degli ufficiali in ausiliaria.

Art. 21.

La categoria dell'ausiliaria comprende gli ufficiali che provengono dal servizio permanente nei casi e nelle condizioni previste dall'art. 9 del R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1433, e che conservano la idoneità ai servizi di detta categoria.

Tale idoneità è normalmente presunta nei casi di cessazione dal servizio permanente per raggiungimento dei limiti di età, o per esclusione definitiva dall'avanzamento.

Negli altri casi, l'idoneità in rapporto ai servizi dell'ausiliaria è dichiarata dal comandante del Corpo o capo servizio da cui l'ufficiale dipende, o direttamente dal Comando centrale della M. N. F.

Art. 22.

L'ufficiale dell'ausiliaria è costantemente a disposizione del Comando centrale della M. N. F. per essere all'occorrenza chiamato a prestare uno dei servizi seguenti:

a) servizi speciali, per i quali non sono stabiliti appositi personali;

b) servizi territoriali o sedentari della M. N. F. in sostituzione di ufficiali in servizio permanente effettivo;

c) temporanee missioni od incarichi varii, in tempo di pace. Solo eccezionalmente può essere assegnato ai servizi forestali presso le Forze armate mobilitate.

L'eventuale richiamo in servizio dell'ufficiale in ausiliaria è disposto con decreto Ministeriale su proposta del Comando centrale della M. N. F. previo assenso del Ministro per le finanze. All'ufficiale in ausiliaria sono applicabili le disposizioni del R. decreto-legge 1° giugno 1933, n. 592, convertito nella legge 27 dicembre 1933, n. 1837.

Art. 23.

Compiuto il periodo di permanenza in ausiliaria, gli ufficiali cessano di appartenere a tale posizione e passano nella riserva, purchè non raggiungano l'età di cui all'art. 28 nel qual caso sono collocati direttamente in congedo assoluto.

Degli ufficiali in congedo provvisorio.

Art. 24.

Gli ufficiali in congedo provvisorio di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1433, a seconda dell'idoneità, hanno gli obblighi di servizio e di disciplina stabiliti per gli ufficiali di riserva.

Raggiunti i venti anni di servizio, l'ufficiale in congedo provvisorio ad eccezione di quelli di cui al comma 4° dell'art. 9 della legge sopra citata è collocato a riposo, con iscrizione nella riserva se idoneo, altrimenti è collocato in congedo assoluto.

Art. 25.

Gli ufficiali in congedo provvisorio, che il Comando centrale della M. N. F., previo assenso del Ministro per le finanze, crederà di impiegare, saranno assegnati ai vari servizi in base alle norme, fissate dall'art. 18, per gli ufficiali di complemento.

Agli ufficiali in congedo provvisorio sono applicabili le disposizioni del R. decreto-legge 1° giugno 1933, n. 592, convertito nella legge 27 dicembre 1933, n. 1837.

Ufficiali della riserva e del congedo assoluto.

Art. 26.

Gli ufficiali della riserva di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1433, in tempo di pace, non hanno obbligo di servizio.

Art. 27.

Gli ufficiali della riserva possono essere chiamati — quando sia ritenuto necessario dal Ministro per l'agricoltura e foreste, su proposta del Comando centrale della M. N. F. e previo assenso del Ministro per le finanze — a sostituire in tempo di guerra nei vari impieghi gli ufficiali del servizio permanente.

Quelli provenienti dal servizio permanente concorrono nell'impiego nei servizi presso truppe operanti, in relazione alle loro condizioni fisiche e alla loro età, nei limiti previsti per gli ufficiali di complemento.

Art. 28.

Gli ufficiali cessano di appartenere alla riserva e passano in congedo assoluto quando raggiungono i seguenti limiti di età:

78 anni, se ufficiali generali;
70 anni, se ufficiali superiori;
68 anni, se ufficiali inferiori.

Il Comando centrale della M. N. F. ha facoltà in ogni caso di collocare in congedo assoluto, per motivi disciplinari, o per motivi di salute, gli ufficiali suddetti prima del raggiungimento dei limiti di età.

Art. 29.

Gli ufficiali in congedo assoluto sono quelli che, cessando dal servizio permanente, non possono essere collocati in alcuna delle categorie del congedo, e quelli che cessano di appartenere alle categorie del congedo.

Gli ufficiali in congedo assoluto non hanno più obblighi di servizio, ma conservano il grado e la relativa uniforme, e sono soggetti alle disposizioni di legge riflettenti il grado e alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti.

Dell'avanzamento.

Art. 30.

L'avanzamento degli ufficiali in congedo — ad eccezione di quelli in congedo provvisorio, i quali non possono conseguire promozione — ha luogo ad anzianità od a scelta come appresso:

a) ufficiali di coplemento: sottocapimanipolo e capimanipolo: anzianità; centurioni e gradi superiori: scelta ordinaria previa partecipazione ad appositi corsi d'istruzione;

b) ufficiali dell'ausiliaria e riserva: anzianità fino al grado di primo seniore — scelta ordinaria per la promozione oltre al primo seniore.

Le autorità giudicatrici per l'avanzamento, nel giudicare l'ufficiale dovranno assicurarsi:

1) che egli possegga tutti i requisiti fisici, morali, intellettuali, di carattere, e di cultura per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore;

2) che, anche per la sua posizione sociale e per la condotta tenuta durante il tempo passato in congedo, sia degno e meritevole di conseguire la promozione.

Nessun ufficiale in congedo può essere promosso ad un grado superiore a quello massimo stabilito per la Milizia nazionale forestale e per la propria categoria.

Art. 31.

L'ufficiale in congedo:

a) è giudicato nei riguardi dell'avanzamento, quando si trova compreso nei limiti di anzianità che il Ministro per l'agricoltura e foreste sentito il Comando della Milizia nazionale forestale determina annualmente in relazione alle esigenze di mobilitazione;

b) se in seguito ad accertamenti sanitari risulti temporaneamente inabile al servizio militare non può essere giudicato per l'avanzamento durante il periodo di inabilità;

c) non può conseguire l'avanzamento se prima non siano stati promossi al grado superiore gli ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianità della M. N. F. Tale disposizione non si applica per i sottocapimanipolo, per i quali occorre soltanto un periodo minimo di permanenza nel grado di quattro anni;

d) non prescelto per l'avanzamento può essere preso in esame una seconda volta, se richiamato in servizio per un periodo continuativo non inferiore ad un mese.

Art. 32.

L'ufficiale in congedo che, per spiccate qualità militari o per qualità organizzative e direttive palesate nella vita civile, ovvero per benemerenze acquistate nel campo degli studi, dia sicuro affidamento di poter esercitare in modo distinto le funzioni del grado superiore, può essere promosso per meriti eccezionali.

Tale promozione si effettua indipendentemente da ogni altra prescrizione o limitazione stabilita dal presente regolamento, fermo restando però il disposto degli articoli 30 e 35.

Le proposte per le promozioni di cui al primo comma del presente articolo debbono riportare, preventivamente, il parere favorevole della Commissione competente, a norma dell'articolo 36.

Art. 33.

Gli ufficiali dell'ausiliaria e della riserva di qualunque provenienza possono essere promossi senza essere assoggettati ad esperimenti, al grado immediatamente superiore a quello ultimo col quale prestarono almeno un anno di servizio,

anche in qualità di richiamati dal congedo. Coloro che abbiano ricevuto il riconoscimento di una campagna di guerra possono ottenere la detta promozione anche se non abbiano prestato, nel grado, l'anno di servizio sopra indicato.

Art. 34.

L'avanzamento degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra ha luogo considerando detti ufficiali come se appartenessero ai ruoli della riserva.

Coloro che abbiano prestato per almeno quattro mesi servizio presso l'Esercito operante nella guerra 1915-1918 nelle varie fronti compresi coloro che abbiano partecipato ad azioni di guerra nelle Colonie, o che abbiano ottenuto almeno una ricompensa al valore militare possono ottenere una seconda promozione.

Art. 35.

Gli ufficiali di complemento possono essere promossi fino al grado di seniore. Potranno essere promossi fino al grado di primo seniore qualora abbiano comandato una coorte di Milizia forestale o reparto corrispondente presso l'Esercito operante o diretto un servizio di corrispondente importanza pure presso l'Esercito operante, oppure abbiano ottenuto in guerra due ricompense al valor militare, o una ricompensa al valor militare e riportata una o più ferite.

Gli ufficiali di complemento della M. N. F. nominati tali in base al 2° comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1433, possono essere promossi solo fino al grado di centurione.

Art. 36.

Il giudizio di avanzamento deve essere pronunciato in base alle note personali, ai risultati dei corsi e periodi di esercitazione di cui all'art. 37 e ai titoli che saranno determinati nel presente regolamento.

Sulle proposte di avanzamento ai vari gradi degli ufficiali in congedo si pronunciano le autorità gerarchiche, prescritte dal regolamento 3 ottobre 1929, n. 1997, per gli ufficiali in s.p.e. della M. N. F. aventi giurisdizione sulle località ove risiede l'ufficiale in congedo.

Art. 37.

Le modalità relative alle ammissioni ai corsi di istruzione od informativi, ai periodi di esercitazioni, al loro svolgimento, alla frequenza, ai giudizi relativi, saranno stabilite dal Ministro per l'agricoltura e foreste.

Art. 38.

Per poter conseguire la promozione a scelta ordinaria al grado superiore l'ufficiale di complemento deve:

a) aver seguito, con esito favorevole, i corsi d'istruzione prescritti dall'art. 37 ed avere ottenuto giudizio favorevole alla promozione al termine dei periodi di esercitazioni di cui all'art. 37 stesso;

b) avere riportato i giudizi favorevoli delle autorità competenti.

Dell'avanzamento in tempo di guerra.

Art. 39.

In tempo di guerra per gli ufficiali in congedo della M.N.F. delle varie categorie, si possono fare in tutti i gradi promozioni straordinarie per merito di guerra, ed avanzamenti straordinari per meriti eccezionali, con le stesse modalità in vigore per gli ufficiali del Regio esercito.

Art. 40.

La mancanza di idoneità fisica, temporanea o non, derivante da ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio, non impedisce la promozione, quando l'ufficiale, prima del sopravvenire della non idoneità, sia stato in possesso di tutti i requisiti necessari per conseguirla.

Art. 41.

L'ufficiale raggiunto dal turno di promozione mentre è assente dal servizio per inabilità fisica temporanea derivante da una delle cause di cui all'articolo precedente, può conseguire l'avanzamento quando — riacquistata l'incondizionata idoneità fisica — riprenda servizio e sia riconosciuto in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti.

In tal caso viene considerato come pretermesso — ma soltanto in rapporto alla promozione al grado immediatamente superiore a quello rivestito nel momento in cui fu ferito o cadde ammalato — e gli viene dato il posto di anzianità che gli sarebbe spettato se fosse stato promosso a suo turno. Però non può conseguire altra promozione se non abbia prestato effettivo servizio per almeno sei mesi dalla data in cui fu richiamato (continui o non lo stato di guerra) nè può essergli data, nel nuovo grado, una data di anzianità anteriore a quella del richiamo.

Art. 42.

L'ufficiale che, per una delle cause di cui all'art. 40 sia dichiarato permanentemente inabile al servizio — sempre quando sia in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti — può conseguire la promozione al solo grado immediatamente superiore a quello rivestito nel momento della dichiarazione di permanente inabilità.

CAPO III.

Sottufficiali, militi scelti e militi.

Art. 43.

La forza massima in congedo da lasciare a disposizione della Milizia forestale è di 4000 uomini i quali debbono considerarsi a disposizione della M.N.F. ed indisponibili per l'Esercito.

Art. 44.

L'organico della forza in congedo comprende:

Marescialli maggiori	250	650
» capi		
» ordinari		
Brigadieri	400	
Vice brigadieri		
Militi scelti e Militi		3.350

Art. 45.

La forza di cui all'articolo precedente nei limiti di età stabiliti dall'art. 15 del R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1433 (convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 242), è costituita:

a) dai sottufficiali, militi scelti e militi — esclusi quelli provenienti dall'Aeronautica — che abbiano cessato di appartenere alla M.N.F., sempre che vi abbiano prestato almeno tre anni di servizio e che non ne siano stati allontanati per motivi disciplinari;

b) dai sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito prescelti fra quelli che abbiano particolari attitudini a prestare servizio nella M.N.F.; saranno esclusi i radiotelegrafisti di tutte le armi e specialità, gli automobilisti, la fanteria carrista, gli appartenenti al servizio chimico, alla sanità e comunque quelli già predesignati per speciali incarichi di mobilitazione, nonchè quelli appartenenti alla guardia alla frontiera.

Potranno essere prescelti anche alpini nella forza massima di 1500 elementi.

Qualora non fosse possibile coprire il fabbisogno con elementi di cui alla lettera precedente, il Comando centrale della Milizia nazionale forestale potrà prescegliere in via transitoria anche elementi di età inferiore purchè abbiano compiuto il 32° anno di età.

Art. 46.

I sottufficiali, militi scelti e militi appartenenti alla forza in congedo della Milizia forestale sono iscritti presso i competenti Distretti militari in un apposito fascicolo.

Art. 47.

I sottufficiali, militi scelti e militi da iscriversi nel ruolo della Forza in congedo della Milizia forestale sono prescelti dal Comando centrale della Milizia forestale il quale li segnalerà ai competenti Distretti militari perchè siano iscritti nell'apposito fascicolo di cui all'articolo precedente, per essere tenuti a disposizione del Comando predetto.

Art. 48.

In applicazione degli articoli 46 e 47 trimestralmente (a partire dal 1° aprile) il Comando della M.N.F. segnalerà ai Distretti militari competenti le variazioni da apportare alle designazioni nominative già comunicate ai Distretti stessi.

Art. 49.

Presso l'Ufficio matricola del Comando centrale della M.N.F. sono tenuti due distinti registri matricolari uno per il personale proveniente dalla Milizia forestale e l'altro per quello proveniente dal Regio esercito.

I dati per la prima iscrizione nei registri matricolari dei provenienti dalla M.N.F. sono forniti dal Comando della Milizia forestale e trasmessi con appositi modelli al Distretto militare presso il quale è custodito il foglio matricolare e caratteristico Mod. 2 M.N.F. 1° originale.

Per il personale proveniente dal Regio esercito, i competenti Distretti militari trasmetteranno al Comando della M.N.F. la copia del foglio matricolare e caratteristico del Regio esercito, della compagnia o reparto corrispondente, per essere trascritto nell'apposito registro e custodito presso l'Ufficio matricola della M.N.F.

Per il regolare svolgimento del servizio matricolare si osserveranno le norme in vigore per il Regio esercito.

Art. 50.

I sottufficiali, militi scelti e militi sono raccolti in ruoli separati per ciascun grado.

Il personale proveniente dal Regio esercito all'atto del passaggio assumerà il grado corrispondente a quello che rivestiva nel Regio esercito.

Art. 51.

L'avanzamento avviene con le modalità da determinarsi di volta in volta dal comandante la Milizia Forestale su proposta dei Comandi dipendenti.

Art. 52.

Le promozioni nei vari gradi fino a quello di brigadiere compreso vengono effettuate per anzianità congiunta al merito.

Per i marescialli delle tre categorie si procederà all'avanzamento con le stesse norme, purchè il sottufficiale si trovi nella prima metà del ruolo.

Art. 53.

In tempo di guerra potranno essere fatte promozioni per merito di guerra e a scelta.

Le prime sono riservate a coloro, che abbiano compiuto atti di valore sul campo di battaglia, e le seconde a coloro, che si siano distinti in modo eccezionale per capacità, attività e zelo nel disimpegno dei servizi forestali.

Le promozioni di cui sopra saranno effettuate con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in seguito a proposte dei Comandi gerarchici, approvate dal Comando centrale della M.N.F.

Art. 54.

I limiti di permanenza in ciascun grado sono i seguenti:

a) per una prima promozione nessun periodo minimo di permanenza nel grado rivestito all'atto del passaggio nella Forza in congedo della M.N.F.;

b) per le successive promozioni è necessario un minimo di permanenza di anni due nei vari gradi, ed avere prestato un periodo di servizio di richiamo per istruzioni della durata, che verrà fissata di volta in volta dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

I sottufficiali non possono conseguire l'avanzamento se prima non sono stati promossi al grado superiore i sottufficiali in servizio permanente di pari grado e anzianità nella M.N.F.

TITOLO II.

NORME COMUNI AGLI UFFICIALI E TRUPPA - DISCIPLINA.

Art. 55.

Agli appartenenti alla Forza in congedo sono estese le medesime ricompense e si applicano le stesse sanzioni disciplinari in vigore per il personale in S.P.E. della M.N.F., in quanto non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 56.

Al termine del periodo di richiamo per istruzioni dovrà essere redatto per ciascuno degli ufficiali, sottufficiali, militi scelti e militi, che vi hanno partecipato, un rapporto informativo. In caso di richiamo per mobilitazione si osserveranno le norme in vigore per la compilazione delle note caratteristiche del personale in servizio permanente della M.N.F.

TITOLO III.

COMPETENZE VARIE - UNIFORME - ARMAMENTO EQUIPAGGIAMENTO.

CAPO I.

Stipendi - Paghe - Indennità.

Art. 57.

Al personale in congedo (ufficiali, sottufficiali, militi scelti e militi), quando presta servizio, compete, a meno che non vi rinunzi in base all'art. 9 del presente regolamento, il

trattamento economico stabilito per i pari grado del servizio permanente effettivo osservate le norme e le limitazioni per gli ufficiali delle categorie in congedo e per i sottufficiali e militari di truppa richiamati dal congedo di cui al testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, e successive modificazioni.

Al sottocapomanipolo, ferme restando le norme e le limitazioni di cui al suddetto testo unico concernenti gli ufficiali delle categorie in congedo, spetta il trattamento economico dei sottotenenti dell'Arma dei RR. carabinieri ad eccezione dell'indennità militare speciale.

CAPO II.

Uniforme - Armamento.

Art. 58.

L'uniforme per gli ufficiali, sottufficiali, militi scelti e militi in congedo è conforme a quella stabilita per i pari gradi del servizio permanente della M.V.S.N. e deve essere indossata in servizio.

L'ufficiale in congedo è autorizzato a vestire l'uniforme nei casi e alle condizioni prescritte dal regolamento di disciplina del Regio esercito.

I sottufficiali, militi scelti e militi in congedo non possono vestire l'uniforme.

Art. 59.

L'ufficiale in congedo ha l'obbligo di provvedersi a sue spese dell'uniforme.

Art. 60.

La distribuzione degli oggetti di corredo ai sottufficiali, militi scelti e militi viene effettuata, a carico dello Stato, solo in caso di richiamo. Gli oggetti distribuiti verranno ritirati all'atto della cessazione del servizio. Le rinnovazioni e le riparazioni occorrenti agli oggetti di vestiario dei sottufficiali e della truppa sono a carico dello Stato, a meno che non si tratti di deterioramento dovuto ad incuria del personale che lo ha in consegna.

Gli oggetti di corredo e di equipaggiamento, sia di prima distribuzione, che rinnovati o riparati, rimangono sempre di proprietà dello Stato.

Art. 61.

L'armamento è di proprietà dello Stato; ogni sottufficiale, milite scelto e milite è responsabile della buona conservazione delle armi affidategli. Le spese di riparazione e di rinnovazione sono a carico dei consegnatari solo quando si tratti di deterioramento dovuto a incuria da parte di essi.

Le munizioni sono fornite dall'Amministrazione e i consegnatari debbono rispondere delle munizioni consumate senza giustificato motivo.

Gli oggetti di armamento e le munizioni vanno restituite all'atto della cessazione del servizio.

Art. 62.

E' istituito nella sede, che il Comando centrale della M.V.S.N. riterrà più opportuno, un magazzino per il vestiario, armamento, viveri ed equipaggiamento in genere per far fronte alle necessità della forza in congedo della M.V.S.N. sia in caso di mobilitazione che di richiamo in servizio del personale. Il magazzino sarà gestito da un agente responsabile ai sensi della vigente legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato.

Le spese d'impianto, rinnovo e manutenzione faranno carico sui capitoli di spesa del Ministero dell'agricoltura e le foreste di cui all'art. 16 del R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1433.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la guerra
MUSSOLINI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
ROSSONI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 115.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1704, concernente la determinazione degli assegni da considerare utili ai fini del trattamento di quiescenza del personale degli Enti locali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1704, concernente la determinazione degli assegni da considerare utili ai fini del trattamento di quiescenza del personale degli Enti locali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 116.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 929, recante modificazioni all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E convertito in legge il R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 929, recante modificazioni all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 117.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1751, che istituisce la Forza in congedo della Milizia portuaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1751, che istituisce la Forza in congedo della Milizia portuaria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 118.

Conversione in legge del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1807, recante il nuovo ordinamento della Fondazione « Querini-Stampalia », con sede in Venezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1807, recante il nuovo ordinamento della Fondazione « Querini-Stampalia » con sede in Venezia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 119.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 giugno 1938-XVI, n. 845, concernente aumento delle indennità di trasferta e concessione di supplemento vitto agli agenti di pubblica sicurezza ed ai carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 26 giugno 1938-XVI, n. 845, concernente aumento delle indennità di trasferta e concessione di supplemento vitto agli agenti di pubblica sicurezza ed ai carabinieri Reali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 120.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1134, contenente modificazioni alla legge sulla contabilità generale dello Stato per gli ordini di accreditamento relativi alla ripartizione del provento delle addizionali istituite a favore degli Enti comunali di assistenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1134, contenente modificazioni alla legge sulla contabilità generale dello Stato per gli ordini di accreditamento relativi alla ripartizione del provento delle addizionali istituite a favore degli Enti comunali di assistenza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 121.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 555, concernente la sistemazione del personale addetto alla Biblioteca e all'Ufficio telegrafico e cifra del Ministero dell'interno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 555, concernente la sistemazione del personale addetto alla Biblioteca e all'Ufficio telegrafico e cifra del Ministero dell'interno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 122.

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 settembre 1938-XVI, n. 1733, concernente adeguamento dei contributi obbligatori dovuti dagli iscritti all'Istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 settembre 1938-XVI, n. 1733, concernente adeguamento dei contributi obbligatori dovuti dagli iscritti all'Istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 123.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 781, che autorizza ad apportare modificazioni con decreto Ministeriale all'elenco delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 781, che autorizza ad apportare modificazioni con decreto Ministeriale all'elenco delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL — SOLMI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 124.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1124, recante modificazioni alla istituzione del Dopolavoro postelegrafonico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1124, recante modificazioni all'istituzione del Dopolavoro postelegrafonico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — STARACE — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 9 gennaio 1939-XVII, n. 125.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 650, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1937-38, e convalidazione del R. decreto 10 maggio 1938-XVI, n. 590, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 650, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1937-38, ed è convalidato il decreto Reale 10 maggio 1938-XVI, n. 590, col quale è stato autorizzato un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per il predetto esercizio finanziario 1937-38.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

REGIO DECRETO 9 gennaio 1939-XVII.

Cessazione del sig. Levi Alberto dalla carica di agente di cambio presso la Borsa di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale delle corporazioni di Trieste in data 17 ottobre 1938-XVI, relativa alle dimissioni rassegnate dall'agente di cambio presso la Borsa di Trieste signor Alberto Levi fu Edoardo;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Con effetto dal 5 gennaio 1939-XVII sono accettate le dimissioni del signor Alberto Levi fu Edoardo dalla carica di agente di cambio presso la Borsa di Trieste.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma addì 9 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1939-XVII
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 27. — D'ELIA

(709)

REGIO DECRETO 5 gennaio 1939-XVII.

Nomina del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Zara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con R. decreto 28 aprile 1938, numero 1165;
Ritenuto che l'Istituto per le case popolari di Zara è stato riconosciuto come Istituto autonomo provinciale, ai sensi del cennato testo unico, con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Zara »;
Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina del presidente del cennato Istituto provinciale ai sensi dell'art. 27 del testo unico in parola e dell'art. 4 dello statuto dell'Ente;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor comm. avv. Giovanni Salghetti-Drioli fu Giovanni Ludovico è nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Zara.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il decreto stesso avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1939-XVII
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 396.

(677)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 3 febbraio 1939-XVII.

Sostituzione, con un liquidatore unico, dei liquidatori attualmente in carica della Cassa rurale ed artigiana di Villagrazia, con sede nel comune di Palermo.

IL DUCE

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Considerato che con deliberazione dell'assemblea generale dei soci in data 6 febbraio 1938-XVI la Cassa rurale ed artigiana di Villagrazia, con sede nel comune di Palermo, veniva sciolta e posta in liquidazione;

Ritenuta la necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375 alla sostituzione dei liquidatori della predetta Cassa rurale;

Decreta:

Il dott. Tommaso Mirabella di Ferdinando è nominato liquidatore unico della Cassa rurale ed artigiana di Villagrazia, avente sede nel comune di Palermo, con i poteri e le attribuzioni contemplati nel capo IV del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, in sostituzione dei liquidatori attualmente in carica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 febbraio 1939-XVII

MUSSOLINI

(679)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 1° febbraio 1939-XVII.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Sant'Agostino (Ferrara).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cassa rurale ed artigiana di Sant'Agostino, con sede nel comune di Santo Agostino (Ferrara), alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al capo VII del citato testo unico ed al titolo VII, capo II, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Sant'Agostino, con sede nel comune di Sant'Agostino (Ferrara), sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° febbraio 1939-XVII

MUSSOLINI

(682)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 1° febbraio 1939-XVII.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale della Sezione credito della Società operaia di mutuo soccorso di Montefano (Macerata).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di sostituire la procedura di liquidazione in corso della Sezione credito della Società operaia di mutuo soccorso di Montefano, avente sede in Montefano (Macerata), con la speciale procedura di liquidazione regolata dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Sezione credito della Società operaia di mutuo soccorso di Montefano, in liquidazione, avente sede in Montefano (Macerata) e la procedura di liquidazione ordinaria della Sezione credito stessa è sostituita con la speciale procedura di liquidazione regolata dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° febbraio 1939-XVII

MUSSOLINI

(680)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1938-XVII.

Riconoscimento come Istituto fascista autonomo provinciale dell'Istituto per le case popolari di Zara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R. decreto 28 aprile 1938, numero 1165;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1031;

Visto lo statuto tipo approvato con R. decreto 25 maggio 1936-XIV, n. 1049;

Visto il R. decreto 11 aprile 1932-X, n. 450, con il quale l'Istituto per le case popolari di Zara fu riconosciuto come Corpo morale;

Ritenuta l'opportunità di riconoscere il cennato Istituto come Istituto autonomo provinciale, ai sensi del cennato testo unico;

Visto lo schema di statuto organico approvato dal Consiglio di amministrazione del sopra cennato Istituto con delibera 15 giugno 1938-XVI, e modificato con successiva delibera 14 ottobre 1938-XVI;

Decreta:

L'Istituto per le case popolari di Zara è riconosciuto come Istituto autonomo provinciale con la denominazione di Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Zara.

E' approvato l'annesso statuto organico del prefato Istituto provinciale composto di 27 articoli.

L'esercizio finanziario in corso avrà termine il 28 ottobre 1939-XVII.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 23 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI

(678)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1939-XVII.

Equiparazione dei gradi dell'esercito e della marina del cessato Impero austro-ungarico con quelli delle Forze armate nazionali, ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui al R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1465.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LA GUERRA
PER LA MARINA E PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, concernente la riforma tecnico-giuridica delle pensioni di guerra, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il R. decreto 23 dicembre 1923-II, n. 2989;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1465, che demanda al Ministro per le finanze di determinare, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, la equiparazione dei gradi dell'esercito e della marina del cessato Impero austro-ungarico con quelli delle Forze armate nazionali, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel citato R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1465;

Decreta:

È approvata, ai fini anzidetti, la seguente equiparazione dei gradi dell'ex esercito e dell'ex marina austro-ungarica con quelli delle Forze armate nazionali.

ESERCITO

GRADI nel R. Esercito Italiano	GRADI nell'Esercito ex Austro-Ungarico
a) Ufficiali	
Maresciallo d'Italia	Feldmarschall
Generale d'Armata	Generaloberst
Ufficiali generali.	*Generalität.*
Generale di Corpo d'Armata	General der Kavallerie General der Infanterie Feldzeugmeister
Tenente generale e generale di Divisione	Feldmarschalleutnant
Maggiore generale e generale di Brigata	Generalmajor
Ufficiali superiori.	*Stabsoffiziere.*
Colonnello	Oberst
Tenente colonnello	Oberstleutnant
Maggiore	Major
Ufficiali inferiori.	*Oberoffiziere.*
Capitano	Hauptmann e Rittmeister (cavalleria)
Tenente	Oberleutnant
Sottotenente	Leutnant
b) Truppa	
Sottufficiali di carriera.	*Stabsunteroffiziere.*
Aspirante ufficiale	Kadett-aspirant e Fenrich
Aiutante di battaglia	Offizierstellvertreter
Maresciallo ordinario, capo o maggiore (a seconda degli anni di servizio)	Stabsfeldwebel
Graduati di truppa.	*Unteroffiziere.*
Sergente e sergente maggiore (a seconda degli anni di servizio)	Feldwebel
Caporal maggiore	Zugsfuhrer
Caporale	Korporal
Truppa.	*Mannschaft.*
Soldato	Soldat
Appuntato	Gefreiter (Vermeister Patrouilfuhrer)

MARINA

GRADI nella R. Marina Italiana	GRADI nella Marina ex Austro-Ungarica
a) Ufficiali di vascello	*a) Seeoffiziere*
Ammiraglio	Admiral
Vice-ammiraglio di Armata	Vizeadmiral (se ha avuto comando di forze navali riunite)
Vice-ammiraglio di Squadra	Vizeadmiral
Contrammiraglio di Divisione	. . . .
Contrammiraglio	Kontreadmiral
Capitano di vascello	Linienschiffskapitän
Capitano di fregata	Fregattenkapitän
Capitano di corvetta	Korvettenkapitän
Tenente di vascello	Linienschiffsleutnant
Sottotenente di vascello	Fregattenleutnant
Guardiamarina	Korvettenleutnant
b) Ufficiali macchinisti	*b) Maschinenbetriebsleiter*
Tenente generale ispettore	. . . .
Generale vice ispettore	. . . .
Generale	. . . .
Colonnello	Oberster Maschinenbetriebsleiter
Tenente colonnello	Obermaschinenbetriebsleiter 1 Kl
Maggiore	Obermaschinenbetriebsleiter 2 Kl
Capitano	Maschinenbetriebsleiter 1 Kl Elektrobetriebsleiter 1 Kl
Tenente	Maschinenbetriebsleiter 2 Kl Elektrobetriebsleiter 2 Kl
Sottotenente	. . . .
c) Genio navale	*c) Marineningenieure*
Tenente generale ispettore	. . . .
Generale vice ispettore	. . . .
Generale	General Schiffsbauingenieur General Maschineningenieur Marine Artillerie Generalingenieur General Elektroingenieur General Ingenieur
Colonnello	Oberst Schiffsbau Oberingenieur Oberster Maschinebauingenieur Maschinebauoberingenieur 1 Kl Oberster Artillerie Oberingenieur 1 Kl Marine Artillerie Oberingenieur 1 Kl Oberster Elektroingenieur Elektro Oberingenieur 1 Kl Oberster Land und Wasserbauingenieur Land und Wasserbau Oberingenieur 1 Kl
Tenente colonnello	Schiffsbau Oberingenieur 2 Kl Maschinbauoberingenieur 2 Kl Marine Artillerie Oberingenieur 2 Kl Elektro Oberingenieur 2 Kl Land und Wasserbau Oberingenieur 2 Kl Marineoberchemicher 1 Kl
Maggiore	Schiffsbau Oberingenieur 3 Kl Maschinbauoberingenieur 3 Kl Marine Artillerie Oberingenieur 3 Kl Elektro Oberingenieur 3 Kl Land und Wasserbau Oberingenieur 3 Kl Marineoberchemicher 2 Kl

Capitano	Schiffsbau Ingenieur 1 Kl Maschinbauingenieur 1 Kl Marineartillerie Ingenieur 1 Kl Elektro Ingenieur 1 Kl Land und Wasserbau Ingenieur 1 Kl Marinechemicher 1 Kl
Tenente	Schiffsbau Ingenieur 2 Kl Maschinenbauingenieur 2 Kl Marineartillerie Ingenieur 2 Kl Elektro Ingenieur 2 Kl Land-u-Wasserbau Ingenieur 2 Kl Marinechemicher 2 Kl

d) Corpo sanitario militare marittimo	d) Marineaerztliches Offizierskorps
Generale capo	. . . .
Generale	Marinegeneralstabsarzt
Colonnello	Marineoberstabsarzt 1 Kl
Tenente colonnello	Marineoberstabsarzt 2 Kl
Maggiore	Linienschiffsarzt
Tenente	Fregattenarzt o Provisorischer Fregattenarzt

e) Corpo di commissariato militare marittimo	e) Marinekommissariat
Generale capo	. . . .
Generale	Marinegeneralkommissär
Colonnello	Marineoberkommissär 1 Kl
Tenente colonnello	Marineoberkommissär 2 Kl
Maggiore	Marineoberkommissär 3 Kl
Capitano	Marinekommissär 1 Kl
Tenente	Marinekommissär 2 Kl
Sottotenente	. . . .

f) Ufficiali chimici farmacisti	
Tenente colonnello	Militärmedikamenten Oberverwalter
Maggiore	Militärmedikamenten Verwalter
Capitano	Militärmedikamenten Oberoffiziale
Tenente	Militärmedikamenten Offiziale

Con successivo decreto sarà stabilita la equiparazione dei gradi dell'ex esercito e dell'ex marina austro-ungarica con quelli delle Forze armate nazionali non previsti dal presente provvedimento.

Questo decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1939-XVII

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

p. *Il Ministro per la guerra*
PARIANI

p. *Il Ministro per la marina*
CAVAGNARI

p. *Il Ministro per l'aeronautica*
VALLE

(661)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1938-XVII.

Costituzione del Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per il triennio 1939-41.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, col quale venne istituita l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto l'art. 14 dello statuto dell'Associazione suddetta, approvato col R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visti il R. decreto 21 novembre 1929, n. 2476, ed il Regio decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421;

Visto il decreto Ministeriale 1° aprile 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1936-XIV, registro n. 1, foglio 362, col quale fu provveduto alla composizione del Consiglio tecnico dell'Associazione suddetta per il triennio 1936-1938;

Ritenuto che si deve provvedere alla composizione del nuovo Consiglio per il triennio 1° gennaio 1939-XVII-31 dicembre 1941-XX;

Viste le designazioni fatte dalla Confederazione fascista degli industriali e dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, per il triennio 1° gennaio 1939-XVII-31 dicembre 1941-XX, è composto dai signori:

Franzi prof. ing. Enrico;
Roma prof. ing. Francesco;

designati dalla Confederazione fascista degli industriali;

Ambrosoli cav. ing. Filippo;
Argnani comm. ing. Vittorio;
Corigliano gr. uff. ing. Luigi;
Grazioli comm. ing. Vincenzo;

designati dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione fra i direttori di Sezione;

Medici prof. Mario;
Merlini prof. ing. Gerolamo;
Veroi gr. uff. ing. prof. Gomberto;

di nomina ministeriale.

Art. 2.

Le funzioni di presidente del Consiglio tecnico sono affidate, per il triennio 1939-1941, all'on. ing. Edmondo Del Bufalo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1938-XVII

(685) *Il Ministro*: LANTINI

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1938-XVII.

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per il triennio 1939-1941.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto l'art. 4 dello statuto dell'Associazione suddetta, approvato con R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il R. decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421, convertito nella legge 2 giugno 1936, n. 1318;

Visto il decreto Ministeriale 11 dicembre 1935-XIV, registrato alla Corte dei conti il giorno 23 dello stesso mese, registro n. 2, foglio 110, col quale fu costituito il Consiglio di amministrazione della predetta Associazione per il triennio 1936-1938;

Ritenuto che si deve procedere alla composizione del nuovo Consiglio per il triennio 1° gennaio 1939-XVII-31 dicembre 1941-XX;

Viste le designazioni fatte dalla Confederazione fascista degli industriali e dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, per il triennio 1° gennaio 1939-XVII-31 dicembre 1941-XX, è composto dai signori:

1. Bacchella gr. uff. Giulio Cesare;
2. Balella gr. uff. prof. Giovanni;
3. Borrelli on. dott. gr. uff. Francesco;
4. Gentili cav. Paolino;
5. Giordani prof. ing. Camillo;
6. Ichino gr. uff. ing. Emilio;
7. Lerario cav. Pietro;
8. Mainardis cav. uff. dott. ing. Mario;
9. Masci comm. ing. Filippo;
10. Piaggio cav. uff. Armando;
11. Tricomi ing. Bonaventura Saro;
12. Zannini dott. Nino;

designati dalla Confederazione fascista degli industriali;

dal sig. on. Pietro Capoferri

designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;

e dai signori:

1. Berio S. E. on. avv. Adolfo, senatore del Regno;
2. Del Bufalo on. ing. Edmondo;
3. Padovani cav. prof. Carlo;
4. Angelelli comm. dott. Amleto;
5. Cordella comm. dott. Luigi;
6. Lovari comm. ing. Domenico;

di nomina ministeriale.

Art. 2.

Le funzioni di presidente e di vice-presidente del Consiglio di amministrazione sono affidate rispettivamente ai signori: Berio S. E. on. avv. Adolfo e Del Bufalo on. ing. Edmondo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: LANTINI

(684)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno.

Con decreto del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni in data 3 gennaio 1939-XVII è stata autorizzata la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare dal comune di Corleone la donazione di mq. 1500 di terreno da servire per la costruzione di un posto di ricovero di mietitori.

(652)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Conferma in carica della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Bolzano e sostituzione del segretario.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni in data 30 dicembre 1938-XVII, è stata confermata in carica sino al 31 dicembre 1939-XVIII, la Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Bolzano, composta dei signori:

Cav. uff. rag. Camillo Giannotti, direttore del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Bolzano, presidente;

Cav. prof. Giovanni Prato, insegnante al Regio lineo ginnasio di Bolzano, membro;

Prof. Guglielmo Barblan, insegnante al Liceo musicale di Bolzano, membro.

Con effetto dal 1° gennaio 1939-XVII e sino al 31 dicembre 1939-XVIII, è nominato segretario della Commissione predetta, il signor geom. Fernando Boni, direttore aggiunto al Circolo delle costruzioni di Bolzano, in sostituzione del cav. rag. Filippo Giavelli.

(653)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 29

Media dei cambi e dei titoli

del 4 febbraio 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,95
Francia (Franco)	50,25
Svizzera (Franco)	429 —
Argentina (Peso carta)	4,37
Belgio (Belga)	3,21
Canadà (Dollaro)	18,90
Cecoslovacchia (Corona)	65,19
Danimarca (Corona)	3,9705
Germania (Reichsmark)	7,6315
Norvegia (Corona)	4,469
Olanda (Fiorino)	10,225
Polonia (Zloty)	358,50
Portogallo (Scudo)	0,8070
Svezia (Corona)	4,5835
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8356
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,4965
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	72,775
Id. 3,50 % (1902)	70,325
Id. 3,00 % Lordo	51,05
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,675
Id. Id. 5 % (1936)	92,675
Rendita 5 % (1935)	92,675
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,30
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	101,05
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,175
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,425
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,40
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,05

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti (estratti in Roma il 24 e 25 gennaio 1939-XVII) della Lotteria Nazionale E. 42

A) PRIMI PREMI

Biglietti venduti, estratti, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1° Bigl. estr.: Serie	AL	n. 04689	— 1° premio di L.	5.000.000
2° » » »	M	n. 78734	— 2° » »	1.000.000
3° » » »	F	n. 31069	— 3° » »	500.000
4° » » »	R	n. 41125	— 4° » »	100.000
5° » » »	Q	n. 00560	— 5° » »	100.000
6° » » »	F	n. 43386	— 6° » »	100.000
7° » » »	Z	n. 76821	— 7° » »	100.000
8° » » »	AJ	n. 81195	— 8° » »	100.000
9° » » »	AP	n. 27661	— 9° » »	100.000
10° » » »	J	n. 84109	— 10° » »	100.000
11° » » »	AR	n. 21582	— 11° » »	100.000
12° » » »	AD	n. 61804	— 12° » »	100.000
13° » » »	M	n. 28118	— 13° » »	100.000

B) PREMI DI APPROSSIMAZIONE

Biglietti venduti le cui matrici risultano pervenute, aventi la stessa serie ed i numeri, rispettivamente precedente e susseguente, più prossimi a quello vincente il primo premio, aventi diritto ognuno al premio di L. 125.000:

1° Bigl.: Serie AL n. 04688 | 2° Bigl.: Serie AL n. 04690

Biglietti venduti le cui matrici risultano pervenute, aventi la stessa serie ed i numeri, rispettivamente precedente e susseguente, più prossimi a quello vincente il secondo premio, aventi diritto ognuno al premio di L. 50.000:

1° Bigl.: Serie M n. 78733 | 2° Bigl.: Serie M n. 78735

Biglietti venduti le cui matrici risultano pervenute, aventi la stessa serie ed i numeri, rispettivamente precedente e susseguente, più prossimi a quello vincente il terzo premio, aventi diritto ognuno al premio di L. 25.000:

1° Bigl.: Serie F n. 31068 | 2° Bigl.: Serie F n. 31070

Biglietti venduti le cui matrici risultano pervenute, aventi la stessa serie e i numeri, rispettivamente precedente e susseguente, più prossimi a quelli vincenti il quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo, dodicesimo o tredicesimo premio, aventi diritto ognuno al premio di L. 5000:

1° Bigl.: Serie	R	n. 41124	2° Bigl.: Serie	R	n. 41126
3° » »	Q	n. 00559	4° » »	Q	n. 00561
5° » »	F	n. 43381	6° » »	F	n. 43387
7° » »	Z	n. 76820	8° » »	Z	n. 76822
9° » »	AJ	n. 81194	10° » »	AJ	n. 81196
11° » »	AP	n. 27660	12° » »	AP	n. 27662
13° » »	J	n. 84108	14° » »	J	n. 84110
15° » »	AR	n. 21581	16° » »	AR	n. 21583
17° » »	AD	n. 61803	18° » »	AD	n. 61805
19° » »	M	n. 28117	20° » »	M	n. 28119

C) PREMI DI CONSOLAZIONE

Biglietti venduti, estratti, aventi diritto ognuno al premio di L. 10.000:

N.B. — I biglietti sono elencati per ordine stretto di serie e di numero:

1° Bigl.: Serie	A	n. 89571	14° Bigl.: Serie	E	n. 80526
2° » »	A	n. 91296	15° » »	F	n. 30142
3° » »	B	n. 07347	16° » »	F	n. 43432
4° » »	B	n. 15672	17° » »	F	n. 97838
5° » »	B	n. 28024	18° » »	G	n. 10096
6° » »	B	n. 29939	19° » »	G	n. 59746
7° » »	B	n. 32653	20° » »	G	n. 94742
8° » »	B	n. 35333	21° » »	H	n. 27755
9° » »	B	n. 80367	22° » »	H	n. 78228
10° » »	C	n. 05688	23° » »	H	n. 84698
11° » »	D	n. 52099	24° » »	H	n. 93023
12° » »	E	n. 36452	25° » »	K	n. 04738
13° » »	E	n. 74694	26° » »	K	n. 13998

27° Bigl.: Serie	J	n. 71994	52° Bigl.: Serie	AD	n. 54084
28° » »	M	n. 05312	53° » »	AF	n. 25071
29° » »	M	n. 36338	54° » »	AF	n. 36310
30° » »	M	n. 40075	55° » »	AH	n. 62126
31° » »	O	n. 47342	56° » »	AI	n. 02514
32° » »	P	n. 39387	57° » »	AJ	n. 01826
33° » »	R	n. 27837	58° » »	AJ	n. 44797
34° » »	R	n. 32226	59° » »	AJ	n. 94910
35° » »	R	n. 74416	60° » »	AK	n. 56418
36° » »	S	n. 15383	61° » »	AL	n. 54036
37° » »	T	n. 15577	62° » »	AL	n. 58362
38° » »	T	n. 28086	63° » »	AM	n. 90584
39° » »	T	n. 66085	64° » »	AO	n. 69926
40° » »	T	n. 72235	65° » »	AP	n. 04811
41° » »	U	n. 16958	66° » »	AP	n. 30659
42° » »	U	n. 45886	67° » »	AQ	n. 92237
43° » »	U	n. 93861	68° » »	AR	n. 01709
44° » »	V	n. 10278	69° » »	AR	n. 70254
45° » »	V	n. 14607	70° » »	AS	n. 55604
46° » »	V	n. 65776	71° » »	AT	n. 03431
47° » »	X	n. 60492	72° » »	AU	n. 29139
48° » »	X	n. 74821	73° » »	AV	n. 01058
49° » »	Z	n. 03353	74° » »	AV	n. 44457
50° » »	AA	n. 27985	75° » »	AZ	n. 40721
51° » »	AB	n. 81608			

D) PREMI AI VENDITORI

1. Serie AL	n. 04689, vincente	il 1° premio....	L.	125.000
2. Serie M	n. 78734, »	il 2° premio....	»	50.000
3. Serie F	n. 31069, »	il 3° premio....	»	25.000
4. Serie R	n. 41125, »	il 4° premio....	»	5.000
5. Serie Q	n. 00560, »	il 5° premio....	»	5.000
6. Serie F	n. 43386, »	il 6° premio....	»	5.000
7. Serie Z	n. 76821, »	il 7° premio....	»	5.000
8. Serie AJ	n. 81195, »	l'8° premio......	»	5.000
9. Serie AP	n. 27661, »	il 9° premio....	»	5.000
10. Serie J	n. 84109, »	il 10° premio....	»	5.000
11. Serie AR	n. 21582, »	l' 11° premio....	»	5.000
12. Serie AD	n. 61804, »	il 12° premio....	»	5.000
13. Serie M	n. 28118, »	il 13° premio....	»	5.000

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO GENERALE
delle lotterie nazionali
approvato con R. decreto 24 dicembre 1938-*XVII*

Art. 16. — I premi dei biglietti vincenti saranno pagati, previ i necessari controlli, dal Ministero delle finanze — Servizi del lotto — agli esibitori dei biglietti.

All'uopo i biglietti vincenti dovranno essere in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, al Ministero delle finanze — Servizi del lotto — entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del Bollettino ufficiale dell'estrazione.

Il possessore del biglietto vincente che sia residente all'estero è autorizzato a presentare il biglietto stesso alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del luogo, la quale dovrà, insieme al biglietto, trasmettere al Ministero delle finanze, apposita dichiarazione attestante la tempestiva presentazione del biglietto entro il suddetto termine.

I biglietti vincenti dovranno essere accompagnati dalla domanda di pagamento del premio, indicante la serie ed il numero del biglietto e le generalità dell'esibitore; il pagamento sarà effettuato mediante vaglia cambiario della Banca d'Italia a favore dell'esibitore, secondo le generalità indicate nella domanda.

Art. 17. — I premi attribuiti ai venditori dei biglietti vincenti saranno pagati dal Ministero delle finanze — Servizi del lotto — alla persona le cui generalità risultino segnate nelle matrici dei biglietti, se in una matrice siano segnate le generalità di più persone il pagamento sarà effettuato a queste in parti uguali, a meno che esse concordemente chiedano una diversa ripartizione.

Gli aventi diritto dovranno presentare o far pervenire a loro rischio al Ministero delle finanze — Servizi del lotto — entro il 180° giorno decorrente da quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del Bollettino ufficiale dell'estrazione, la domanda con firma autenticata dal notaio, di pagamento del premio loro spettante, indicando la serie ed il numero del biglietto vincente.

Roma, addì 26 gennaio 1939-XVII.

p. Il Ministro per le finanze, presidente del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali
RAMPINI

(651)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita del Debito pubblico** Elenco n. 16

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4 mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	74615	360,50	Oderda Caterina di Vincenzo, nubile con usufrutto vitalizio a favore di Melano Francesca fu *Angelo* vedova Dolza Giovanni dom. a Mondovì (Cuneo).	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Melano Francesca fu *Spirito-Angelo* vedova Dolza Giovanni dom. a Mondovì (Cuneo).
Id.	480165	360,50	Oderda Maria-Ester fu Vincenzo, moglie di Mongherda Umberto ecc., con usufrutto come sopra.	Oderda Maria-Ester fu Vincenzo, moglie di Mongherda Umberto ecc., con usufrutto come sopra.
Id.	81109	70 —	Tamiotti Margherita fu Pietro moglie di Tamiotti *Pietro* dom. a Rossa (Novara).	Tamiotti Margherita fu Pietro, moglie di Tamiotti *Francesco-Pietro-Ottavio-Eraldo* dom. a Rossa (Novara).
Cons. 3,50 %	391703	112 —	Krug *Bonifacio-Maria* fu Giovanni dom. in Montecassino, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Pepoli Montes Giuseppe di Pietro.	Krug *Corrado-Bonifacio-Maria* fu Giovanni dom. in Monte Cassino, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Pepoli Montes Giuseppa di Pietro.
P. R. 3,50 %	479618	105 —	Merlo Aldo fu Maurizio minore sotto la p. p. della madre Sclavo Caterina fu Francesco, moglie in seconde nozze di Scassal Alfonso dom. a Nizza (Francia), con usufrutto vitalizio a favore di Bonanato *Angela* fu *Antonio*, ved. Sclavo Francesco dom. a S. Remo (Imperia).	Merlo Aldo fu Maurizio minore ecc., come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Bonanato *Benedetta-Angela* fu *Gio-Antonio* ecc. ecc.
Id.	489729	49 —	Come la precedente.	Come la precedente.
P. R. 3,50 % (1934)	419749	35 —	Giannantoni *Giovanna* fu Achille, minore sotto la p. p. della madre Pasquini *Rosa* dom. a Roma.	Giannantoni *Giacomina* fu Achille minore sotto la p. p. della madre Pasquini *Rosina* dom. a Roma.
Cons. 3,50 % (1906)	91350	70 —	*De Dominici* Giuseppe fu Giovanni Antonio dom. in Rossa (Valsesia).	*Dedominici* Giuseppe fu Giovanni Antonio dom. in Rossa (Valsesia).
P. R. 3,50 % (1934)	138892	94,50	Sostegni *Giovanni*, Virginia, Giuseppe e Luigina di Luigi, minori sotto la p. p. del padre dom. a Sestri Ponente (Genova).	Sostegni *Maria-Giovanna*, Virginia ecc., come contro.
Id.	216541	224 —	Picone Angela fu Carlo, dom. a Formia (Roma).	Picone Angela fu Carlo *minore sotto la tutela di Palumbo Gennaro fu Pasquale* dom. a Formia (Roma).
P. R. 3,50 %	438575	322 —	Sanzari Ernesto, *Teresa*, Rosolina fu Girolamo, minori i primi due sotto la tutela di Sanzari Pasquale fu Filippo e la terza sotto la p. p. della madre Manselli Luisa, quali eredi indivisi del loro padre dom. a Guardia Sanframondi (Benevento).	Sanzari Ernesto, *Antonetta-Teresa*, Rosolina fu Girolamo, minori ecc., come contro.
Id.	438574	21 —	Sanzari Ernesto e Teresa fu *Girolamo*, minori sotto la tutela di Sanzari Pasquale fu Filippo, quali eredi indivisi della loro madre Del Vecchio Filomena dom. a Guardia Sanframondi (Benevento).	Sanzari Ernesto e *Antonetta-Teresa* fu Girolamo minori, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	284470	220,50	Monforte-Ferrario Riccardo, Vittorio, e *Pier Pompeo* fu Luigi, minori sotto la p. p. della madre Ceriani Giovannina fu Mauro, moglie in seconde nozze di Oberti Alessandro dom. in Milano vincolato d'usuf. vit. a favore di detta Ceriani Giovannina.	Monforte-Ferrario Riccardo, Vittorio, e *Pompeo-Pierino* fu Luigi, minori ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	318997	3209,50	Adami Zemira fu Francesco, nubile dom. in Luino, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di *Falletti Giovanna* fu Michele.	Adami Zemira fu Francesco nubile dom. in Luino; vincolato di usufrutto vitalizio a favore di *Faleti o Faletti Maria-Giovanna* fu Michele.
P. R. 3,50 %	322342	112 —	Marchese *Mattia* fu Giuseppe dom. a Cocconato (Alessandria) ipotecata.	Marchese *Giovanni-Matteo* fu Giuseppe dom. a Cocconato (Alessandria) ipotecata.
Cons. 3,50 %	560396	24,50	Guarneri Andrea fu Enrico, minore sotto la p. p. della madre Citati *Eleonora* fu Giovanni, vedova di Guarneri Enrico dom. a Palermo. Con usufrutto vitalizio a favore di Citati *Eleonora* fu Giovanni vedova di Guarneri Enrico dom. a Palermo.	Guarneri Andrea fu Enrico minore sotto la p. p. della madre Citati *Maria-Eleonora* fu Giovanni, vedova di Guarneri Fnrico dom. a Palermo. Con usufrutto vitalizio a favore di Citati *Maria-Eleonora* fu Giovanni, vedova di Guarneri Enrico dom. a Palermo
Id.	560398	24,50	Guarneri Giovanni fu Enrico minore ecc., come sopra, con usufrutto vitalizio a favore come sopra.	Guarneri Giovanni fu Enrico, minore ecc., come sopra, con usufrutto vitalizio a favore come sopra.
Id.	767743	45,50	Guarneri Giovanni fu Enrico minore ecc., come sopra, con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente a favore di Guarneri Enrichetta e Rosalia detta Rosina fu Luigi dom. a Palermo.	Guarneri Giovanni fu Enrico, minore ecc., come sopra, con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente a favore ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	043525	381,50	Opera Pia Ospedale dei poveri infermi della Città di Voghera, amministrato dalla locale Congregazione di Carità, vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Poggi *Anna* fu Pietro ved. di Gallarati Luigi.	Opera Pia Ospedale dei poveri infermi della Città di Voghera, amministrato dalla locale Congregazione di Carità, vincolato di usufrutto vit. a favore di Poggi *Paola-Anna* fu Pietro ved. di Gallarati Luigi.
P. R. 3,50 %	34181	80,50	Pantaleone Giovanna, *Calogera*, *Rubina*, e Francesco di Angelo, minori sotto la p. p. del padre, con usufrutto vitalizio, senza fede di vita, a favore di Pantaleone Angelo, dom. a Villalba (Caltanissetta).	Pantaleone Giovanni, *Calogero*, *Cherubina* e Francesco ecc., come contro.
Id.	482676	49 —	Giacalone *Giacomo* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Giacomazzo Giuseppa fu Salvatore vedova Giacalone dom. a Trapani.	Giacalone *Giacoma* fu Giuseppe, minore ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	32023	437,50	Galliano Vincenzo dom. a Torino, con usufrutto a favore di Crotti Derossi di Costigliole *Alberto* fu Alfonso dom. in Torino.	Galliano Vincenzo dom. a Torino con l'usufrutto a favore di Crotti Derossi di Costigliole *Pietro-Alberto-Francesco-Alfonso-Maria* fu Alfonso dom. in Torino.
Id.	32025	98 —	Ricciolio Cesare di Gaetano, dom. in Torino con l'usufrutto come sopra.	Ricciolio Cesare di Gaetano dom. in Torino, con l'usufrutto come sopra.
Id.	32243	262,50	Del Carretto di Torre Bormida Lorenzo fu Carlo dom. in Torino, con l'usufrutto come sopra.	Del Carretto di Torre Bormida Lorenzo fu Carlo dom. in Torino, con l'usufrutto come sopra.
Id.	37511	143,50	Buronzo Luigi di Giovanni dom. in Torino, con l'usufrutto come sopra.	Buronzo Luigi di Giovanni dom. a Torino, con l'usufrutto come sopra.
Id.	594115	28 —	Schiappacasse *Angiolina* fu Giuseppe, vedova di Aschiero Giuseppe dom. a Savona (Genova).	Schiappacasse *Angelo-Maria* fu Giuseppe, vedova di Aschiero Giuseppe dom. a Savona (Genova).
Id.	594116	98 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	269791	4602,50	Ospedale Ospizio Ricovero di Valperga (Aosta); usufrutto vitalizio spetta a Garabello *Emma* fu Giovanni, ved. di Peradotto Firmino Antonio dom. in Valperga g. l'atto 30-3-931 rog. Rovetti not. in Cuorgnè.	Ospedale *Cav. Barucco ed* Ospizio Ricovero di Valperga (Aosta); usufrutto vitalizio spetta a Garabello *Gabriella-Laura-Emma* fu Giovanni ved. di Peradotto Firmino Antonio dom. in Valperga g. l'atto 30-3-931 rog. Rovetti not. in Cuorgnè.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(361)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 23 dal 1° al 16 dicembre 1938-XVII.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Ancona	Iesi	B	1	—
Aosta	Doues	B	—	1
Bari	Cassano delle Murge	B	—	1
Id.	Putignano	B	—	1
Catania	Acireale	B	—	1
Id.	Giarre	B	—	1
Lecce	Salve	Cap	—	1
Novara	Biandrate	Buf	—	1
Id.	Galliate	Buf	—	1
Palermo	Caltavuturo	Cap	—	1
Parma	Polesine Parmense	B	—	1
Pavia	Ceretto	B	—	1
Id.	Gravellona	B	1	—
Potenza	Rioncro	O	1	—
Roma	Marano Equo	O	—	1
Id.	Palestrina	O	1	—
Id.	Sambuci	O	1	—
Id.	Subiaco	O	1	—
Salerno	Sassano	B	—	1
Id.	Tegliano	B	—	1
Taranto	Martina Franca	E	1	—
Treviso	Salgareda	B	1	—
Venezia	San Stino di Livenza	S	—	1
			8	15
	Carbonchio sintomatico.			
Catanzaro	Crotone	B	—	1
Ferrara	Poggiorenatico	B	—	1
Ravenna	Alfonsine	B	—	1
			—	3
	Afta epizootica.			
Alessandria	Alessandria	B	3	3
Id.	Borgo San Martino	B	—	1
Id.	Camino	B	2	—
Id.	Carbonara	B	—	1
Id.	Carrega	B	—	2
Id.	Casale Monferrato	B	—	1
Id.	Castelletto Merli	B	1	—
Id.	Castelnuovo Scrivia	B	1	—
Id.	Cerrina	B	1	—
Id.	Felizzano	B	—	1
Id.	Fubine	B	1	1
Id.	Frassineto	B	—	1
Id.	Gabiano	B	2	—
Id.	Masio	B	—	1
Id.	Mombello	B	1	—
Id.	Murisengo	B	2	—
Id.	Occimiano	B	—	3
Id.	Quargnento	B	—	11
Id.	Sale	B	—	1
Id.	San Giorgio Monferrato	B	1	—
	Segue: *Afta epizootica*			
Segue: Alessandria	Sarezzano	B	1	—
Id.	Ticineto	B	—	3
Id.	Tortona	B	2	—
Id.	Vignale	B	—	1
Id.	Vignole Borbera	B	1	—
Id.	Villamiroglio	B	1	—
Ancona	Osimo	B	—	1
Aosta	Agliè	B	—	3
Id.	Alice Superiore	B	1	—
Id.	Bairo Torre	B	2	—
Id.	Carema	B	2	—
Id.	Castellamonte	B	1	—
Id.	Cuorgnè	B	1	—
Id.	Gressoney	B	—	1
Id.	Ivrea	B	—	1
Id.	Pavone Canavese	B	3	2
Id.	Pedanea	B	4	—
Id.	Quarto Praetoria	B	—	6
Id.	Samone	B	—	1
Id.	San Martino Canavese	B	12	—
Id.	Strambino Romano	B	—	2
Id.	Villanova Baltea	B	—	4
Arezzo	Sansepolcro	B	2	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Stia	B	3	—
Id.	Subbiano	B	1	—
Asti	Asti	B	3	—
Id.	Antignano	B	—	1
Id.	Buttigliera	B	1	—
Id.	Castell'Alfero	B	—	1
Id.	Frinco	B	1	—
Id.	Mombercelli	B	—	3
Id.	Nizza Monferrato	B	—	1
Id.	Robella	B	—	1
Id.	San Damiano	B	1	6
Id.	San Martino Alfieri	B	—	1
Id.	Scandeluzza	B	—	1
Id.	Tonco	B	—	1
Id.	Vigliano	B	1	—
Id.	Villafranca	B	—	1
Id.	Vinchio	B	—	1
Belluno	Puos d'Alpago	B	2	1
Bergamo	Albino	B	—	1
Id.	Ardesio	B	1	3
Id.	Arzago d'Adda	B	—	2
Id.	Barbata	B	2	7
Id.	Bariano	B	6	2
Id.	Barzana	B	—	1
Id.	Bergamo	B	4	1
Id.	Bolgare	B	3	1
Id.	Bonate Sotto	B	—	3
Id.	Brignano d'Adda	B	4	2
Id.	Calcinate	B	1	2
Id.	Calvenzano	B	1	1
Id.	Canonica d'Adda	B	—	5
Id.	Caravaggio	B	—	3
Id.	Casirate d'Adda	B	—	2
Id.	Castione della Presolana	B	3	2
Id.	Cene	B	—	1
Id.	Centrisola	B	1	8
Id.	Cividate al Piano	B	—	3
Id.	Clusone	B	1	—
Id.	Colzate	B	1	1
Id.	Cortenuova	B	—	1
Id.	Curdomo	B	2	—
Id.	Dezzo di Scalve	B	—	8
Id.	Fara d'Adda	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Segue: Bergamo	Fara Olivana	B	3	1
Id.	Fontanella	B	—	1
Id.	Gandino	B	1	1
Id.	Gorle	B	1	4
Id.	Gorno	B	1	3
Id.	Leffe	B	—	1
Id.	Marne	B	—	4
Id.	Martinengo	B	6	12
Id.	Misano di Cera d'Adda	B	2	—
Id.	Mornico al Serio	B	4	7
Id.	Nembro	B	1	1
Id.	Nossa	B	1	—
Id.	Orio al Serio	B	1	1
Id.	Osio Sotto	B	—	2
Id.	Parzanica	B	1	—
Id.	Pontida	B	1	4
Id.	Ranica	B	—	1
Id.	Songavazzo	B	—	2
Id.	Treviolo	B	—	5
Id.	Urgnano	B	1	2
Id.	Valtorta	B	3	—
Id.	Viadanica	B	—	1
Id.	Vigolo	B	1	1
Id.	Zanica	B	1	1
Bologna	Castel San Pietro dell'Emilia	B	1	—
Id.	Budrio	B	2	—
Id.	Bologna	B	2	1
Id.	Calderara di Reno	B	1	—
Id.	Granarolo Emilia	B	3	1
Id.	Sala Bolognese	B	1	—
Id.	Minerbio	B	1	—
Id.	Malalbergo	B	1	—
Id.	San Pietro in Casale	B	1	—
Id.	Medicina	B	—	2
Id.	Azzano Emilia	B	—	1
Id.	Monterenzio	B	—	2
Brescia	Alfianello	B	—	1
Id.	Bagolino	B	—	1
Id.	Bagnolo	B	—	1
Id.	Bassano	B	—	1
Id.	Bedizzole	B	—	3
Id.	Berlingo	B	—	1
Id.	Brescia	B	—	5
Id.	Borgosatollo	B	—	6
Id.	Calcinato	B	—	1
Id.	Capriano	B	—	3
Id.	Castegnato	B	—	2
Id.	Castenedolo	B	—	7
Id.	Castel Mella	B	—	3
Id.	Castelcovati	B	—	1
Id.	Castrezzato	B	—	8
Id.	Cazzago San Martino	B	—	1
Id.	Cellatica	B	—	1
Id.	Chiari	B	—	4
Id.	Coccaglio	B	—	3
Id.	Cologne	B	—	2
Id.	Comezzano	B	—	4
Id.	Corzano	B	—	4
Id.	Collio	B	—	1
Id.	Desenzano	B	—	2
Id.	Ghedi	B	—	5
Id.	Gottolengo	B	—	1
Id.	Leno	B	—	4
Id.	Lonato	B	—	3
Id.	Montichiari	B	—	1
Id.	Manerbio	B	—	4
Segue: Brescia	Orzinuovi	B	—	3
Id.	Orzivecchi	B	—	2
Id.	Ospitaletto	B	—	2
Id.	Palazzolo	B	—	1
Id.	Palazzolo sull'Oglio	B	—	1
Id.	Paratico	B	—	1
Id.	Pian d'Artogne	B	—	2
Id.	Pompiano	B	—	5
Id.	Poncarale Flero	B	—	3
Id.	Pontevico	B	—	3
Id.	Pontoglio	B	—	2
Id.	Quinzano	B	—	1
Id.	Roccafranca	B	—	4
Id.	Roncadelle	B	—	2
Id.	Rezzato	B	—	1
Id.	San Zeno	B	—	2
Id.	Travagliato	B	—	1
Id.	Trenzano	B	—	8
Id.	Verolanuova	B	—	2
Como	Annone di Brianza	B	8	—
Id.	Appiano Gentile	B	—	1
Id.	Binago	B	—	1
Id.	Bosisio	B	—	1
Id.	Cadorago	B	—	2
Id.	Cantù	B	4	—
Id.	Capiago	B	—	5
Id.	Carimate	B	—	1
Id.	Carlazzo	B	—	2
Id.	Cermenate	B	7	4
Id.	Cernusco	B	1	1
Id.	Como	B	—	2
Id.	Cremeno	B	1	1
Id.	Erba	B	—	3
Id.	Figino	B	—	4
Id.	Garlate	B	1	—
Id.	Gironico	E	1	1
Id.	Inverigo	B	—	1
Id.	Lecco	B	2	1
Id.	Lurago Marinone	B	—	1
Id.	Menaggio	E	—	1
Id.	Merate	B	2	1
Id.	Montano	B	4	—
Id.	Nibionno	B	—	2
Id.	Olgiate Comasco	B	—	1
Id.	Osnago	B	8	2
Id.	Paderno	B	7	—
Id.	Sirone	B	2	—
Id.	Solbiate	B	—	1
Id.	Uggiate	B	—	1
Id.	Valmorea	B	—	1
Id.	Verderio	B	1	—
Id.	Vertemate	B	2	—
Id.	Valmadrera	B	—	1
Id.	Villaguardia	B	1	—
Cremona	Agnadello	B	—	3
Id.	Annicco	B	—	4
Id.	Bagnolo Cremasco	B	3	4
Id.	Capergnanica	B	—	3
Id.	Cappella Picenardi	B	1	—
Id.	Casalmorano	B	1	—
Id.	Castelleone	B	—	9
Id.	Castelvisconti	B	2	—
Id.	Cella Dati	B	2	—
Id.	Credera Rubbiano	B	—	4
Id.	Crema	B	2	5
Id.	Cremosano	B	3	6
Id.	Fiesco	B	—	3

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Segue: Cremona	Genivolta	B	—	2
Id.	Izano	B	10	—
Id.	Monte Cremasco	B	2	—
Id.	Montodine	B	1	—
Id.	Moscazzano	B	2	—
Id.	Motta Baluffi	B	2	—
Id.	Palazzo Pignano	B	—	1
Id.	Pandino	B	1	4
Id.	Persico d'Osimo	B	2	—
Id.	Piadena	B	—	2
Id.	Pieve d'Olmi	B	1	—
Id.	Pizzighettone	B	2	—
Id.	Ricengo	B	2	—
Id.	Rivolta d'Aosta	B	—	4
Id.	Robecco d'Oglio	B	1	2
Id.	Salvirola	B	—	7
Id.	San Bassano	B	2	—
Id.	Scandolara Ravara	B	2	2
Id.	Sergnano	B	1	—
Id.	Soncino	B	3	3
Id.	Soresina	B	2	2
Id.	Spineda	B	—	1
Id.	Ticengo	B	2	3
Id.	Trescore Cremasco	B	3	2
Id.	Trigolo	B	—	4
Id.	Vaiano Cremasco	B	1	—
Id.	Vailate	B	2	1
Cuneo	Alba	B	2	3
Id.	Beinette	B	1	—
Id.	Bra	B	—	1
Id.	Canale	B	2	—
Id.	Carrù	B	1	—
Id.	Castagnito	B	—	1
Id.	Cavallermaggiore	B	1	1
Id.	Cherasco	B	1	1
Id.	Clavesana	B	1	—
Id.	Diano d'Alba	B	1	—
Id.	Fossano	B	4	—
Id.	Govone	B	1	—
Id.	Guarene	B	2	1
Id.	Igliano	B	1	—
Id.	La Morra	B	3	—
Id.	Magliano Alfieri	B	—	1
Id.	Marene	B	6	—
Id.	Mondovì	B	1	—
Id.	Montaldo Roero	B	1	—
Id.	Monteu Roero	B	1	1
Id.	Monticello d'Alba	B	—	1
Id.	Narzole	B	1	—
Id.	Neive	B	1	7
Id.	Paesana	B	—	1
Id.	Pagno	B	5	6
Id.	Peveragno	B	—	1
Id.	Pianfei	B	1	1
Id.	Polonghera	B	—	1
Id.	Priocca	B	—	1
Id.	Revello	B	3	2
Id.	Roccaciglié	B	1	—
Id.	Roccadebaldi	B	1	—
Id.	Roddi	B	3	—
Id.	Saliceto	B	—	1
Id.	Saluzzo	B	4	7
Id.	Sant'Albano Stura	B	—	1
Id.	Santo Stefano Roero	B	1	—
Id.	Savigliano	B	5	7
Id.	Sommariva Bosco	B	1	—
Id.	Verzuolo	B	1	—
Segue: Cuneo	Vicoforte	B	1	—
Id.	Villafalletto	B	—	1
Id.	Villanova Mondovì	B	—	1
Id.	Villanova Solaro	B	—	1
Ferrara	Argenta	B	—	2
Id.	Bondeno	B	—	1
Id.	Cento	B	—	1
Id.	Ferrara	B	—	7
Id.	Sant'Agostino	B	—	2
Firenze	Campi Bisenzio	B	2	1
Id.	Cerreto Guidi	B	—	1
Id.	Dicomano	B	2	—
Id.	Empoli	B	1	—
Id.	Firenze	B	4	—
Id.	Prato	B	3	—
Id.	Sesto Fiorentino	B	1	—
Fiume	Matteria	B	—	3
Forlì	Forlì	B	1	—
Id.	Forlimpopoli	B	—	1
Id.	Rimini	B	1	2
Frosinone	Castro de' Volsci	B	2	—
Id.	Ceccano	B	2	—
Id.	Fumone	B	1	—
Id.	Paliano	B	2	1
Id.	Pignataro Interamna	B	—	1
Id.	San Giorgio a Liri	B	—	3
Id.	Vico nel Lazio	B	—	2
Genova	Campane	B	—	2
Id.	Casarza	B	2	—
Id.	Montoggio	B	3	—
Id.	Nè	B	—	1
Id.	Valbrevenna	B	2	—
Imperia	Bordighera	B	—	1
Id.	Berbo	B	—	2
Id.	San Remo	B	—	1
Littoria	Aprilia	B	2	—
Id.	Priverno	B	1	—
Id.	Pontinia	B	1	—
Id.	Terracina	B	2	—
Livorno	Livorno	B	7	3
Id.	Rosignano Marittimo	B	1	—
Lucca	Capannori	B	1	—
Id.	Pietrasanta	B	5	10
Id.	Stazzena	B	—	1
Messina	Barcellona Pozzo di Gotto	B	2	—
Id.	Castroreale	B	—	1
Id.	Monforte San Giorgio	B	3	—
Id.	San Pier Nievo	B	1	—
Id.	Rometta	B	1	—
Milano	Abbadia Cerreto	B	—	1
Id.	Assago	B	—	1
Id.	Bernareggio	B	1	—
Id.	Besana in Brianza	B	1	—
Id.	Buccinasco	B	1	—
Id.	Carpiano	B	1	—
Id.	Casaletto Lodigiano	B	1	—
Id.	Casalmaiocco	B	1	—
Id.	Cavénago	B	1	—
Id.	Cernusco sul Naviglio	B	—	1
Id.	Cesano	B	—	1
Id.	Cornegliano Laudense	B	—	1
Id.	Fombio	B	—	1
Id.	Gaggiano	B	—	1
Id.	Maleo	B	1	—
Id.	Milano	B	—	1
Id.	Noviglio	B	1	—

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: Milano	Rho	B	—	1
Id.	Rosate	B	1	—
Id.	San Colombano al Lambro	B	1	—
Id.	San Rocco al Porto.	B	1	—
Id.	San Zenone al Lambro	B	—	1
Id.	Secugnano	B	1	—
Id.	Sedriano	B	—	1
Id.	Sordio	B	—	1
Novara	Bellinzago	B	1	—
Id.	Borgolavezzaro	B		1
Id.	Borgomanero	B	—	2
Id.	Borgoticino	B	1	—
Id.	Casaleggio	B	1	—
Id.	Casalino	B	—	1
Id.	Grodo	B	—	2
Id.	Domodossola	B	1	1
Id.	Gattico	B	—	1
Id.	Nomo	B	3	3
Id.	Oleggio	B	2	—
Id.	Romentino	B	—	2
Id.	Terdobbiate	B	—	1
Padova	Codevigo	B	—	1
Parma	Collecchio	B	—	1
Id.	Fidenza	B	—	1
Id.	Medesano	B	1	—
Id.	Montechiarugolo	B	—	3
Id.	Noceto	B	—	1
Id.	San Lazzaro Parmense	B	—	3
Id.	San Pancrazio Parmense	B	—	1
Pavia	Ceretto	B	—	1
Id.	Arena Po	B	2	—
Id.	Bornasco	B	2	—
Id.	Breme	B	—	1
Id.	Calvignano	B	—	2
Id.	Cura Carpignano	B	—	1
Id.	Fossarmato	B	—	1
Id.	Landriano	B	—	1
Id.	Miradolo	B	—	1
Id.	Montalto	B	2	1
Id.	Pinarolo	B	—	1
Id.	Robecco	B	—	1
Id.	Rognano	B	—	1
Id.	San Martino	B	1	—
Id.	Stradella	B	2	1
Id.	Valle Lomellina	B	3	—
Id.	Valle Salimbene	B	—	2
Id.	Varzi	B	—	1
Id.	Verrua Po	B	—	1
Id.	Vidigulfo	B	2	1
Piacenza	Caorso	B	—	3
Id.	Carpaneto	B	—	4
Id.	Castel San Giovanni	B	—	1
Id.	Cortemaggiore	B	1	1
Id.	Gragnano	B	—	2
Id.	Podenzano	B	2	10
Id.	Villanova	B	—	1
Pisa	Castelfranco di Sotto	B	1	—
Id.	Montopoli	B	—	1
Id.	Santa Croce sull'Arno	B	1	1
Pistoia	Agliana	B	1	—
Id.	Ponte Buggianese	B	—	1
Id.	Serravalle Pistoiese	B	—	3
Reggio Calabria	Reggio Calabria	B	7	5
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	B	6	1
Id.	Montecchio	B	2	3

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: Reggio nell'Em.	Reggiolo	B	2	3
Id.	Castelnuovo di Sotto	B	1	—
Id.	Luzzara	B	1	1
Id.	Sant'Ilario	B	—	2
Id.	Campegine	B	—	1
Roma	Albano Laziale	B	1	1
Id.	Allumiere	B	—	2
Id.	Anzio	B	4	—
Id.	Canale Monterano	B	—	2
Id.	Castel Madama	B	1	—
Id.	Monterotondo	B	1	—
Id.	Nettuno	B	4	—
Id.	Tivoli	B	8	—
Id.	Valmontone	B	—	2
Id.	Velletri	B	2	—
Id.	Vivaro Romano	B	—	2
Id.	Roma	BSO	48	52
Rovigo	Rovigo	B	—	2
Salerno	Battipaglia	B	3	—
Id.	Montecorvino Rovella	BS	—	1
Id.	Giffoni Valle Piana	B	—	1
Id.	Salerno	B	1	—
Siracusa	Fleridia	B	—	1
Id.	Siracusa	B	—	2
Sondrio	Ardenno	B	—	4
Id.	Chiuro	BO	5	—
Id.	Cino	BS	3	2
Id.	Delebio	B	1	3
Id.	Dubino	B	—	4
Id.	Forcola	BO	1	2
Id.	Gordona	B	—	4
Id.	Grosio	B	—	1
Id.	Piuro	B	1	—
Id.	Poggiridenti	B	1	2
Id.	Ponte Valtellina	B	4	8
Id.	Samolaco	BOO	12	—
Id.	Sondalo	BO	6	4
Id.	Sondrio	B	—	1
Id.	Talamona	B	—	1
Id.	Teglio	B	2	—
Id.	Tirano	B	1	2
Id.	Tresivio	B	—	1
Id.	Villa Tirano	B	—	1
Taranto	Taranto	B	—	2
Trieste	Corgnale	B	4	1
Id.	Tieste	B	1	—
Varese	Busto Arsizio	B	—	1
Id.	Gallarate	B	—	1
Id.	Sumirago	B	—	1
Venezia	Venezia	B	—	1
Vercelli	Bianzè	B	—	2
Id.	Cigliano	B	—	2
Id.	Oldenico	B	—	1
Id.	Saluggia	B	—	1
Id.	Santhià	B	—	1
Id.	Trino	B	—	3
Id.	Villata	B	—	1
Verona	Affi	B	—	1
Id.	Caprino	B	—	4
			531	779

Malrossino dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Ascoli Piceno	Montegranaro	S	1	—
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	—	1
Belluno	Belluno	S	—	2
Id.	Sovramonte	S	—	1
Chieti	Schiavi	S	10	—
Cuneo	Fossano	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Malrossino dei suini.			
Ferrara	Ferrara	S	—	3
Id.	Portomaggiore	S	—	1
Gorizia	Gargaro	S	1	—
Id.	Gradisca d'Isonzo	S	1	1
Id.	Gorizia	S	—	1
Macerata	Matelica	S	—	1
Id.	Castelraimondo	S	—	1
Id.	Cingoli	S	2	—
Id.	Corridonia	S	22	—
Id.	Esanatoglia	S	5	—
Id.	Macerata	S	5	—
Id.	Montelupone	S	24	—
Id.	Monte San Giusto	S	1	—
Id.	Morrovalle	S	24	—
Id.	Pollenza	S	3	—
Id.	Tolentino	S	1	—
Id.	Urbisaglia	S	43	2
Padova	Legnaro	S	—	1
Id.	Padova	S	—	1
Parma	Polesine Parmense	S	—	1
Pavia	Pavia	S	—	1
Pola	Rovigno d'Istria	S	—	1
Potenza	Calvera	S	1	—
Id.	Noepoli	S	2	—
Id.	Sant'Arcangelo	S	—	1
Id.	San Quirico Raparo	S	2	—
Id.	Guardia Perticara	S	1	—
Id.	Lavello	S	1	—
Id.	Pescopagano	S	1	—
Teramo	Basciano	S	—	1
Id.	Bisenti	S	2	—
Id.	Castiglione Messer Raimondo	S	1	—
Id.	Castilenti	S	1	—
Id.	Teramo	S	5	—
Trento	Beseno	S	—	1
Id.	Egna	S	—	1
Id.	Vorni	S	—	1
Id.	Termezzo	S	—	1
Id.	Trento	S	—	1
Treviso	Paese	S	1	—
Id.	Silea	S	1	—
Id.	Volpago	S	1	—
Trieste	Divaccia	S	—	2
Id.	Duttogliano	S	1	—
Udine	Buia	S	—	1
Id.	Campoformido	S	—	1
Id.	Codroipo	S	—	3
Id.	Zoppola	S	—	1
Varese	Lozza	S	—	1
			164	36
	Peste e setticemia dei suini.			
Ancona	Cerreto d'Esi	S	6	1
Id.	Montemarciano	S	1	—
Id.	Ostra	S	1	—
Id.	Ostra Vetere	S	4	—
Id.	Senigallia	S	16	5
Id.	Castelplanio	S	5	2
Id.	Numana	S	—	2
Id.	San Marcello	S	1	—
Arezzo	Arezzo	S	4	—
Id.	Civitella in Val di Chiana	S	5	1
Id.	Cortona	S	—	3
Id.	Terranuova Bracciolini	S	3	1
Id.	Montevarchi	S	1	—
	Segue: Peste e setticemia dei suini.			
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	S	3	—
Id.	Comunanza del Littorio	S	3	3
Id.	Fermo	S	24	—
Id.	Folignano	S	1	—
Id.	Montefiore	S	—	2
Id.	Monturano	S	2	—
Id.	Porto San Giorgio	S	4	—
Id.	Roccafluvione	S	—	9
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	1	—
Id.	Venarotta	S	4	2
Bologna	Zola Predosa	S	1	—
Id.	Bologna	S	—	1
Firenze	Reggello	S	1	—
Fiume	Fiume	S	—	1
Pavia	Casteggio	S	—	1
Pesaro Urbino	Mondolfo	S	—	1
Id.	Pesaro	S	—	1
Id.	Urbania	S	—	1
Pescara	Collecorvino	S	1	—
Id.	Loreto Aprutino	S	—	1
Id.	Penne	S	3	—
Id.	Pescara	S	2	2
Id.	Pianella	S	—	1
Reggio nell'Emilia	Cadelbosco di Sopra	S	—	1
Roma	Roma	S	3	—
Rovigo	Loreo	S	1	—
Salerno	Sicignano	S	1	2
Siena	Montepulciano	S	1	—
Teramo	Ancarano	S	1	—
Id.	Campli	S	—	2
Id.	Cellino Attanasio	S	1	—
Id.	Cermignano	S	1	—
Id.	Pineto	S	—	2
Id.	Silvi	S	—	2
Id.	Teramo	S	2	—
Treviso	Roncade	S	2	1
Trieste	Trieste	S	1	—
Udine	Codroipo	S	—	1
			111	52
	Farcino criptococcico.			
Agrigento	Alessandria della Rocca	E	1	—
Brindisi	Ostuni	E	1	—
Catania	Belpasso	E	2	—
Id.	Catania	E	2	—
Messina	Messina	E	1	—
Id.	Falcone	E	1	—
Palermo	Bagheria	E	1	—
Id.	Cinisi	E	—	1
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	1	—
Salerno	Amalfi	E	—	1
Id.	Baronissi	E	—	1
Id.	Battipaglia	E	2	1
Id.	Cava dei Tirreni	E	1	—
Id.	Eboli	E	1	—
Id.	Giffoni Valle Piana	E	—	2
Id.	Montecorvino Rovella	E	—	1
Id.	Nocera Inferiore	E	—	1
Id.	Roccadaspide	E	—	1
Id.	San Cipriano Piacentino	E	1	—
Id.	San Valentino Torio	E	—	1
Id.	Serre	E	1	—
Id.	Torchiara	E	—	1
Id.	Vietri sul Mare	E	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Farcino criptococcico.*				
Trapani	Alcamo	E	8	3
Id.	Camporeale	E	1	—
Id.	Castellammare del Golfo	E	2	1
Id.	Marsala	E	7	—
Id.	Trapani	E	6	1
			40	16
Rabbia.				
Ascoli Piceno	Rapagnano	Can	—	1
Belluno	Belluno	Can	—	1
Pesaro Urbino	Gradara	Can	—	1
Pescara	Penne	Can	1	—
Piacenza	Pontenure	Can	—	1
Salerno	Angri	Can	—	1
Id.	Fisciano	Can	—	1
Id.	San Valentino Torio	Can	—	1
Id.	Sarno	Can	—	1
			1	8
Rogna.				
Palermo	Bisacquino	Cap	—	1
Roma	Nettuno	O	1	—
Roma	Roma	O	—	1
			1	2
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.				
Enna	Enna	O	4	—
Id.	Leonforte	O	1	—
Id.	Piazza Armerina	O	2	—
Roma	Roma	O	1	—
Siracusa	Sortino	O	1	—
			9	—
Aborto epizootico.				
Alessandria	Alluvioni	B	1	—
Id.	Odalengo Grande	B	1	—
Id.	Murisengo	B	1	—
Id.	Tortona	B	3	—
Bologna	Calderara di Reno	B	1	—
Id.	Crevalcore	B	1	—
Id.	Sant'Agata Bolognese	B	1	—
Id.	Loiano	B	1	—
Id.	Zola Predosa	B	1	—
Id.	Casalecchio di Reno	B	—	1
Id.	Molinella	B	—	1
Bolzano	Vipiteno	B	2	—
Id.	Campo di Trens	B	2	—
Id.	Ponte all'Isarco	B	1	—
Id.	Tirolo	B	1	—
Ferrara	Argenta	B	—	1
Id.	Ferrara	B	—	1
Novara	Novara	B	2	2
Id.	Barengo	B	1	—
Id.	Gravellona Toce	B	1	—
Id.	Trecate	B	1	—
Id.	Vespolate	B	1	—
Padova	San Giorgio in Bosco	B	—	—
Pesaro Urbino	Pergola	B	—	1
Id.	Pesaro	B	—	1
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	B	—	2
Pisa	Calci	O	—	1
Reggio nell'Emilia	Campegine	B	—	1
Roma	Roma	B	18	—
Rovigo	Loreo	B	2	—
Trento	Lino	B	3	1
Segue: *Aborto epizootico.*				
Segue: Trento	Strigno	B	—	4
Treviso	Gorgo al Monticano	B	—	2
Udine	Aquileia	B	1	—
Id.	Buia	B	1	—
Id.	Sedegliano	B	1	—
Id.	Vito d'Asio	B	1	—
Venezia	Annone Veneto	B	3	—
Id.	Caorle	B	3	—
Id.	Cavarzere	B	6	—
Id.	Cona	B	5	—
Id.	Grisolera	B	5	—
Id.	Marcon	B	1	—
Verona	Vigasio	B	—	1
			74	20
Tubercolosi bovina.				
Bari	Altamura	B	2	—
Id.	Andria	B	1	—
Id.	Casamassima	B	2	—
Id.	Ruvo di Puglia	B	2	—
Id.	Terlizzi	B	1	—
Ferrara	Cento	B	—	3
Id.	Ferrara	B	—	14
Id.	Portomaggiore	B	—	2
Treviso	Cessalto	B	2	—
Vicenza	Schio	B	—	1
Id.	Albettone	B	—	1
			10	21
Diarrea dei vitelli.				
Ferrara	Ferrara	B	—	1
Padova	Saccolongo	B	—	1
Id.	Carmignano di Brenta	B	—	1
			—	3
Difterite aviaria.				
Grosseto	Orbetello	P	—	1
Salerno	Battipaglia	P	—	2
			—	3
Colera dei polli.				
Cuneo	Saluzzo	P	—	1
Firenze	Firenze	P	1	—
Padova	Saccolongo	P	—	1
Rovigo	Canaro	P	5	—
Treviso	Casale sul Sile	P	—	1
Id.	Cessalto	P	2	3
Id.	Chiarano	P	—	3
Id.	Monastier di Treviso	P	1	—
Id.	Motta di Livenza	P	1	—
Id.	Roncade	P	4	—
Id.	Valdobbiadene	P	2	—
Id.	Vedelago	P	10	2
Trieste	San Canzian d'Isonzo	P	8	—
Id.	Ronchi dei Legionari	P	1	—
Udine	Campoformido	P	—	1
Id.	Palazzolo Stella	P	2	—
Venezia	Noale	P	1	—
Id.	Salzano	P	—	1
Vicenza	Albettone	P	—	1
			38	14
Barbone bufalino.				
Salerno	Battipaglia	Buf	1	1
Id.	Capaccio	Buf	1	2
			2	3

RIEPILOGO
dal 1° al 15 dicembre 1938-XVII, n. 23

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio Ematico	15	23	23
2	Carbonchio Sintomatico	3	3	3
3	Afta Epizootica	44	476	1310
4	Malrossino dei suini	18	55	200
5	Peste e setticimia dei suini	18	51	163
6	Farcino Criptococcico	8	28	56
7	Rabbia	6	9	9
8	Rogna	2	2	3
9	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	3	5	9
10	Aborto epizootico	17	45	94
11	Tubercolosi bovina	4	11	31
12	Diarrea dei vitelli	2	3	3
13	Difterite aviaria	2	2	3
14	Colera dei polli	9	19	52
15	Barbone bufalino	1	2	5

B bovina; Buf bufalina; O ovina; Cap caprina; S suina; E equina; P pollame; Can canina; Fl felina. — I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio delle ratifiche della Convenzione italo-germanica sull'assistenza amministrativa e giudiziaria in materia tributaria.

Addì 23 gennaio 1939 ha avuto luogo in Berlino lo scambio delle ratifiche della Convenzione italo-germanica sull'assistenza amministrativa e giudiziaria in materia tributaria, firmata a Roma il 9 giugno 1938.

La Convenzione, che è stata resa esecutiva nel Regno col Regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1676, entra in vigore lo stesso giorno 23 gennaio 1939.

(725)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Autorizzazione alla Banca agricola mantovana, con sede in Mantova, a sostituirsi alla Banca provinciale lombarda, con sede in Bergamo, nell'esercizio della filiale di Rivarolo Mantovano (Mantova).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Veduta la convenzione stipulata in data 23 gennaio 1939-XVII fra la Banca agricola mantovana, società anonima cooperativa con sede in Mantova, e la Banca provinciale lombarda, società anonima con sede in Bergamo, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Rivarolo Mantovano (Mantova);

Autorizza

la Banca agricola mantovana, società anonima cooperativa con sede in Mantova, a sostituirsi alla Banca provinciale lombarda, società anonima con sede in Bergamo, nell'esercizio della filiale di Rivarolo Mantovano (Mantova), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta avverrà a decorrere dal 25 febbraio 1939-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° febbraio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(620)

Autorizzazione al Credito Italiano, con sede in Genova, a sostituirsi, con una propria dipendenza, alla Banca cooperativa Giuliana, con sede in Trieste, nell'esercizio della filiale di Pola.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 28 e 53 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la convenzione stipulata in data 23 gennaio 1939-XVII fra il Credito Italiano, banca di interesse nazionale, società anonima con sede sociale in Genova e la Banca cooperativa Giuliana, società anonima cooperativa con sede in Trieste e relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Pola;

Autorizza

il Credito Italiano, banca di interesse nazionale, società anonima con sede sociale in Genova a sostituirsi, con una propria dipendenza, alla Banca cooperativa Giuliana, società anonima cooperativa con sede in Trieste, nell'esercizio della filiale di Pola, in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta avrà luogo a decorrere dal 1° marzo 1939-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 gennaio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(621)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Biccari (Foggia) e Castelnuovo Monterotaro (Foggia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Vedute le proposte del Banco di Napoli - Sezione di credito agrario - con sede in Napoli;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:
Barbetta Raffaele fu Antonio, per la Cassa comunale di credito agrario di Biccari (Foggia);
Salerno Nicola fu Raffaele, per la Cassa comunale di credito agrario di Casalnuovo Monterotaro (Foggia).
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 gennaio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(645)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Bisenti (Teramo) e Castilenti (Teramo)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Vedute le proposte del Banco di Napoli - Sezione di credito agrario - con sede in Napoli;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:
Lupinetti geom. Mario, per la Cassa comunale di credito agrario di Bisenti (Teramo);
De Donatis Solinio, per la Cassa comunale di credito agrario di Castilenti (Teramo).
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 gennaio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(646)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Muggia, in liquidazione, con sede nel comune di Muggia (Trieste).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 9 agosto 1938-XVI, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Muggia, con sede nel comune di Muggia (Trieste), e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduto il proprio provvedimento in data 9 agosto 1938-XVI, col quale sono stati nominati i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata Cassa rurale ed artigiana;
Considerato che il signor Guido Nodus, membro del Comitato di sorveglianza, ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il signor Ernesto Gremonini fu Erminio è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Muggia, in liquidazione, avente sede nel comune di Muggia (Trieste), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del signor Guido Nodus.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° febbraio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(647)

Sostituzione di tre membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola di Chiusa Sclafani, in liquidazione, con sede nel comune di Chiusa Sclafani (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 8 febbraio 1938-XVI, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società cooperativa agricola di Chiusa Sclafani, con sede nel comune di Chiusa Sclafani (Palermo), e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme previste dal capo VIII del citato testo unico;
Veduto il proprio provvedimento in data 8 febbraio 1938-XVI, col quale sono stati nominati i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;
Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione degli attuali componenti il predetto Comitato di sorveglianza;

Dispone:

I signori rag. Luigi Mirabella di Francesco, dott. Filippo Giganti di Giuseppe e rag. Salvatore Ponte fu Paolo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola di Chiusa Sclafani in liquidazione, avente sede nel comune di Chiusa Sclafani (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706 e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione dei signori Antonino Geraci, Salvatore Di Giorgio e Michele Montalbano.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° febbraio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(648)

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Senis (Cagliari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la proposta dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

Il signor Giuseppe Serra Casu fu Antonio, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Senis (Cagliari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° febbraio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(649)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Sant'Agostino (Ferrara).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Sant'Agostino, con sede nel comune di Sant'Agostino (Ferrara);

Dispone:

L'avv. Giovanni Roncaglia è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Sant'Agostino, avente sede nel comune di Sant'Agostino (Ferrara), ed i signori prof. rag. Fausto Bonsi, Fidenzio Palazzi e dott. Guglielmo Biancani sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° febbraio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(683)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Sezione credito della Società operaia di mutuo soccorso di Montefano (Macerata).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, di pari data, che dispone la sostituzione della procedura di liquidazione in corso della Sezione credito della Società operaia di mutuo soccorso di Montefano, avente sede in Montefano (Macerata), con la speciale procedura di liquidazione regolata dal titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Dispone:

Il rag. Luigi Morbiducci fu Telemaco è nominato commissario liquidatore della Sezione credito della Società operaia di mutuo soccorso di Montefano, avente sede in Montefano (Macerata) ed i signori dott. Francesco Cristallini fu Giuseppe, Cenci Giuseppe fu Giovanni, Storani Enrico fu Pietro, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Sezione credito medesima, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° febbraio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(681)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI RIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il proprio avviso in data 20 dicembre 1937-XVI, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1937;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Visto gli articoli 23 e 55 del regolamento per i concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti, dichiarate idonee al concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta, vacanti al 30 novembre 1937-XVI:

1) Isidori Lucia . . . . voti 51.10
2) Menegon Emma . . . . » 48.60
3) Boldrini Armida . . . . » 44.06
4) Quattrini Tosca . . . . » 39.50
5) Torcellini Amelia . . . . » 39 —
6) Marchi Annita . . . . » 38.63
7) Sadocco Adelfina . . . . » 38.32
8) Cococcetta Violetta . . . . » 38.25
9) Quattrini Elsa . . . . » 37.88

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Rieti, addì 18 gennaio 1939-XVII

Il prefetto: MONTICELLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il proprio decreto pari numero e data col quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta, vacanti nella Provincia al 30 novembre 1937-XVI;

Considerato che occorre provvedere alla dichiarazione delle vincitrici delle singole condotte messe a concorso;

Viste le indicazioni delle sedi per ordine di preferenza fatte dalle concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie e l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso suddetto ed assegnate alle condotte a fianco indicate:

1) Isidori Lucia - Rieti - Delegazione di Poggio Fidoni.
2) Menegon Emma - Roccasinibalda.
3) Boldrini Armida - Aspra Sabina
4) Quattrini Tosca - Rieti - Delegazione di Vazia.
5) Torcellini Amelia - Monteleone.
6) Marchi Annita - Toffia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Rieti, addì 18 gennaio 1939-XVII

Il prefetto: MONTICELLI

(603)

REGIA PREFETTURA DI PISTOIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

In seguito alla rinuncia del dott. Osvaldo Taddei fu Enrico alla nomina a titolare della condotta di Agliana ed in base alle richieste degli altri vincitori del concorso secondo la graduatoria approvata con decreto prefettizio 15 novembre 1938-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 ottobre 1938-XVI, n. 228, viene assegnato alla condotta di Agliana il dott. Amerigo Baldi di Laurino, a quella di Santa Lucia di Uzzano il dott. Guido Bellei di Giuseppe ed a quella di Buggiano il dott. Marino Moroni di Vincenzo.

(604)

REGIA PREFETTURA DI PESCARA

Graduatoria del concorso al posto di assistente della Sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto l'avviso di concorso in data 22 gennaio 1937 per il conferimento del posto di assistente della Sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Pescara;
Visti gli atti della Commissione giudicatrice;
Visti gli articoli 84 del testo unico delle leggi sanitarie e 67 e 75 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati partecipanti al concorso, ritenuti idonei dalla Commissione giudicatrice:

Dott. Traversa Arnaldo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dell'Amministrazione provinciale di Pescara.

Il preside dell'Amministrazione provinciale è incaricato di procedere alla nomina del vincitore del concorso nella persona del dottor Arnaldo Traversa.

Pescara, addì 18 gennaio 1939-XVII

Il prefetto: CHIERICI

(605)

REGIA PREFETTURA DI CATANIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il proprio decreto n. 23520 del 17 maggio 1938 con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee nel concorso per nove posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1936;
Visto il decreto di ugual numero e data con il quale si è provveduto alla dichiarazione delle candidate vincitrici del concorso per ciascun posto messo a concorso;
Ritenuto che le ostetriche Zappulla Maria, Pecora Irene e Todaro Felicia hanno rinunziato alla nomina;
Ritenuta la necessità di apportare al decreto preindicato le necessarie modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate idonee nel concorso per nove posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1936 sono dichiarate vincitrici per ciascuno dei posti accanto indicati:

1) Li Moli Leonarda per il posto di Acireale.
2) Cavallaro Giuseppina per il posto di Giarre.
3) Leonardi Maria per il posto di Viagrande.
4) Roccuzza Concetta per il posto di Trecastagni.
5) Gaudio Vincenza per il posto di Mirabella Imbaccari.
6) Palermo Giuseppa per il posto di Randazzo.
7) Bertolo Antonia per il posto di Maletto.

Il presente decreto sarà, ai sensi dell'art. 23 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Catania, addì 19 gennaio 1939-XVII

Il prefetto: VITTORELLI

(606)

REGIA PREFETTURA DI MESSINA

Graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visti i propri precedenti decreti 29 luglio 1938-XVI, n. 37704, circa l'approvazione della graduatoria delle ostetriche dichiarate idonee al concorso ai posti di condotta ostetrica, vacanti di titolare al 30 novembre 1936-XV, e la designazione delle vincitrici alla nomina dei posti di cui trattasi;
Considerato che occorre provvedere alla nomina nella sede del comune di Castroreale (1ª condotta), in seguito alla rinunzia da parte della ostetrica Antonina Bagnato, precedentemente designata;
Viste le preferenze circa la sede a suo tempo comunicate dalle concorrenti;
Visto l'art. 55 del regolamento approvato col R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Affine Natala è designata per la nomina al posto della 1ª condotta ostetrica del comune di Castroreale.

Il presente decreto sarà, ai sensi ed effetti di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sul Foglio degli annunzi legali della provincia di Messina e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Messina, addì 2 gennaio 1939-XVII

Il prefetto: CIAMPANI

(607)

REGIA PREFETTURA DI SASSARI

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visto il proprio decreto n. 35528 in data 10 dicembre 1938-XVII, col quale il dott. Italo Veronese veniva nominato ufficiale sanitario del comune di Sassari;
Considerato che al medesimo venivano assegnati quindici giorni di tempo per assumere servizio, sotto pena di decadenza dalla nomina;
Atteso che il decreto di cui in premessa veniva notificato a mezzo del messo giurato del comune di Bergamo il 28 dicembre 1938; e che alla data odierna, il dott. Veronese, senza giustificato motivo, non ha assunto servizio;
Ritenuto che occorre provvedere in conformità di quanto stabilisce l'art 25 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, approvata con decreto n. 35598 del 29 novembre 1938-XVII;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie;
Visto il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott Italo Veronese è dichiarato rinunciatario;
Il dott. Francesco Virdis è nominato ufficiale sanitario del comune di Sassari; al medesimo vengono assegnati quindici giorni di tempo per assumere servizio; decorso inutilmente detto termine sarà provveduto a norma del predetto art. 25 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nell'albo pretorio di questa Prefettura e in quello del comune di Sassari.

Sassari, addì 19 gennaio 1939-XVII

Il prefetto: VELLA

(669)

REGIA PREFETTURA DI AQUILA

Graduatoria del concorso al posto di assistente nel reparto medico-micrografico del Laboratorio d'igiene e profilassi di Aquila

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AQUILA

Visto il bando di concorso n. 27045 in data 29 dicembre 1936, per il conferimento di un posto di assistente nel reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e di profilassi di Aquila;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso predetto e la graduatoria dei concorrenti formata dalla Commissione medesima;

Visti gli articoli 36 e 85 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 75 del regolamento 11 marzo 1936, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti al posto di assistente nel reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e di profilassi di Aquila, di cui al citato bando di concorso:

1° Citerni dott. Mario: punti 121-17.
2° Bloch dottoressa Elena: punti 103,16.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni, agli albi pretorii della Prefettura e dell'Amministrazione provinciale di Aquila.

Aquila, addì 25 gennaio 1939-XVII

Il prefetto: ZATTERA

(668)

REGIA PREFETTURA DI ROVIGO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Veduta la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di sanitario condotto, vacanti in Comuni della provincia di Rovigo, bandito il 31 dicembre 1936;

Veduto il decreto prefettizio n. 22093 in data 22 ottobre 1938-XVI, con cui il dott. Rosi Paolo fu dichiarato vincitore del posto di medico condotto di Guarda Veneta;

Considerato che il predetto sanitario è cessato dal servizio nel posto assegnatogli in data 1° gennaio c. a. per dimissioni;

Considerato che i signori Tallandini dott. Filippo e Saltarelli dott. Antonio Giovanni hanno dichiarato di non accettare il posto di medico condotto di Guarda Veneta e che i signori Brugnolo dottor Guido, Gasparini dott. Mario, Savini dott. Ermanno e Sanesi dott. Galeno, nelle domande a suo tempo prodotte, non hanno richiesto l'assegnazione alla condotta in parola;

Veduti gli articoli 23, 26 e 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Quattrocchi Salvo Francesco è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa con l'attribuzione del posto di medico condotto di Guarda Veneta.

Il podestà di Guarda Veneta è incaricato della esecuzione del presente decreto a senso dell'art. 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo della prefettura e del comune di Guarda Veneta.

Rovigo, addì 21 gennaio 1939-XVII

Il prefetto: CARATTI

(670)

REGIA PREFETTURA DI VICENZA

Graduatoria del concorso al posto di assistente presso il Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Vicenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visto il decreto prefettizio 30 dicembre 1936 col quale è stato bandito il concorso ad un posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Vicenza;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visti gli articoli 75 e 81 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice:

1° Zanfretta dott. Pietro, con punti 118,48.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Regia prefettura e dell'Amministrazione provinciale.

Vicenza, addì, 21 gennaio 1939-XVII

Il prefetto: ALLIAUDI

(671)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.